

L'Imposta che Resta

Energia, territori, giustizia fiscale

Per una transizione giusta e generativa

Quadro europeo · Il paradosso energetico delle aree interne · La vendetta dei luoghi che non contano · Vent'anni di compensazioni · Le nuove Linee guida · Gli esempi europei · La nostra proposta · Il prezzo zonale · Appendice documentale

a cura di
Dalla Parte dei Paesi APS
www.dallapartedeipaesi.it

Novembre 2026



L'Imposta che Resta. Energia, territori, giustizia fiscale. Per una transizione giusta e generativa

Quaderno di approfondimento a cura di Dalla Parte dei Paesi APS, associazione di promozione sociale per i piccoli comuni e le aree interne, con sede a Pietramontecorvino (FG).

Testo chiuso l'11 ottobre 2026. Le norme, le sentenze e i dati citati sono aggiornati a tale data; gli esempi numerici indicati come illustrativi hanno valore esclusivamente esemplificativo.

Il testo può essere liberamente riprodotto e diffuso, in tutto o in parte, per finalità non commerciali, citando la fonte.

www.dallapartedeipaesi.it

Indice

Presentazione 4
Come leggere questo quaderno 5
Il quaderno in dieci punti 6
01 Il quadro normativo europeo 7
02 Un lungo paradosso energetico 10
03 La vendetta dei luoghi che non contano 15
04 Le compensazioni, una storia precaria 18
05 L'occasione delle nuove Linee guida 24
06 Gli esempi europei 26
07 L'Imposta che Resta 33
Conclusioni. Una partita ancora da giocare 42
Fonti e riferimenti 43
Appendice documentale 46

Presentazione

Questo quaderno nasce da una domanda semplice, che nei nostri paesi ci facciamo da più di cinquant'anni: **a noi cosa resta?**

Ce la siamo fatta quando, negli anni Sessanta, sotto i campi del Subappennino Dauno è stato trovato il metano. Ce la siamo rifatta quando, dalla fine degli anni Novanta, sui nostri crinali sono arrivate le prime pale eoliche. Ce la facciamo oggi, mentre l'Europa ci chiede di accelerare, i progetti di nuovi impianti si moltiplicano e i paesi continuano a svuotarsi.

Non è una domanda contro la transizione energetica. È la domanda di chi la transizione la ospita davvero: sui propri terreni, sotto il proprio cielo, dentro il proprio paesaggio. Senza le aree interne e i piccoli comuni, l'Italia non raggiungerà nessuno degli obiettivi climatici ed energetici che si è data. Proprio per questo non è più accettabile che i luoghi della produzione restino anche i luoghi dello spopolamento.

Abbiamo provato a mettere in fila, in modo ordinato e leggibile, tutto quello che serve per capire il problema e per proporre una soluzione: il quadro europeo che spinge le rinnovabili; la lunga storia energetica dei nostri territori, dagli idrocarburi al vento; le reazioni, a volte rabbiose, di chi si sente usato; vent'anni di compensazioni incerte, contese, spesso annullate, promesse e rinnegate; l'occasione delle nuove Linee guida nazionali; le esperienze europee che la Commissione indica come buone pratiche; e infine la nostra proposta, **L'Imposta che Resta**, approvata da ANCI Puglia e da numerosi consigli comunali e approdata in Senato.

Ci interessa che la geografia dell'energia smetta di coincidere con la geografia del malcontento. Ci interessa che la transizione sia, oltre che verde, anche giusta e generativa: che lasci nei paesi non solo pale e pannelli, ma servizi, lavoro, fiducia, futuro.

Gianfilippo Mignogna
Presidente di Dalla Parte dei Paesi APS

Come leggere questo quaderno

FER	Fonti di energia rinnovabile: sole, vento, acqua, biomasse, geotermia.
MW, GW, MWh, GWh	Il megawatt (MW) misura la potenza di un impianto, cioè quanto può produrre in un istante; il megawattora (MWh) misura l'energia prodotta in un'ora. 1 GW = 1.000 MW; 1 GWh = 1.000 MWh. Una famiglia italiana consuma in media circa 2,7 MWh l'anno.
AU	Autorizzazione unica: il procedimento, con conferenza di servizi, per autorizzare gli impianti più grandi.
PAS	Procedura abilitativa semplificata: il procedimento più snello, gestito dal Comune, per impianti di taglia intermedia.
Conferenza di servizi	La riunione, anche telematica, in cui tutte le amministrazioni coinvolte esprimono il proprio parere su un progetto.
Compensazioni	Misure (opere, servizi, interventi ambientali) che il proponente di un impianto realizza a favore del territorio che lo ospita.
Linee guida 2010	Il DM 10 settembre 2010, che fissa le regole nazionali per autorizzare gli impianti FER e, tra l'altro, per le compensazioni.
Testo unico FER	Il D.Lgs. 190/2024, che dal 30 dicembre 2024 riordina tutte le procedure per autorizzare le rinnovabili.
Royalties	Le aliquote di prodotto che chi estrae petrolio e gas versa allo Stato, alle Regioni e ai Comuni.
IMU	Imposta municipale propria, dovuta anche sugli immobili produttivi, tra cui le centrali e i parchi eolici e fotovoltaici.
Categoria D	Il gruppo catastale degli immobili a destinazione speciale: capannoni, alberghi, centrali, impianti.
SNAI	Strategia nazionale per le aree interne: la politica che individua i comuni lontani dai servizi essenziali (scuola, sanità, mobilità).
CER	Comunità energetica rinnovabile: cittadini, imprese ed enti locali che producono e condividono energia pulita.

I richiami bibliografici sono raccolti in nota a piè di pagina e, in forma completa, nelle pagine finali dedicate a fonti, normativa e giurisprudenza. Gli importi e le stime indicati come «illustrativi» servono a dare un ordine di grandezza e non sostituiscono le valutazioni del singolo caso.

In **appendice** sono riprodotti i principali documenti del percorso della proposta: il testo del disegno di legge, un approfondimento tecnico sull'IMU produttiva, la lettera di ANCI Puglia, una delibera di consiglio comunale e la scheda del Senato.

Il quaderno in dieci punti

01 L'Europa ha fatto delle rinnovabili un «interesse pubblico prevalente»: gli impianti vanno autorizzati più in fretta e con meno ostacoli.

02 L'Italia può raggiungere i suoi obiettivi solo grazie al Sud e alle aree interne: oltre il 90% dell'eolico nazionale è installato in sei regioni meridionali.

03 Non è la prima volta: dal metano degli anni Sessanta alle royalties degli idrocarburi, i nostri territori hanno sempre dato energia al Paese ricevendo poco in cambio.

04 Quando i luoghi si sentono usati, reagiscono: comitati, ricorsi, moratorie, voti di protesta. È la «vendetta dei luoghi che non contano» descritta da Andrés Rodríguez-Pose.

05 Le compensazioni per gli impianti FER hanno vissuto vent'anni di incertezza: convenzioni dichiarate nulle, entrate mai incassate, contenziosi costosi.

06 Il Testo unico FER del 2024 e il correttivo del 2025 hanno fissato una forchetta (1-3% in PAS, 1-4% in AU), ma restano i nodi di fondo: stime affidate al proponente, destinazioni rigide, nessun beneficio diretto per i cittadini.

07 Le Linee guida del 2010 devono essere riscritte: è l'occasione per una riforma organica, non per un semplice aggiornamento tecnico.

08 La Commissione europea indica esempi concreti: fondi di comunità in Irlanda, sconti in bolletta in Grecia, contributi per legge in Estonia e Danimarca, cittadini investitori in Austria, proprietà locale nei Paesi Bassi.

09 Le compensazioni riparano un danno, ma non bastano: ai Comuni resta anche il peso, mai riconosciuto, di procedimenti complessi gestiti senza personale né risorse. Serve una quota stabile e ordinaria della ricchezza prodotta che resti nei territori.

10 È quello che propone **L'Imposta che Resta**: lasciare ai Comuni delle aree interne la quota statale dell'IMU sugli immobili produttivi, impianti compresi. Nessuna nuova tassa, nessun nuovo onere per lo Stato in termini di prelievo: solo un gettito che resta dove nasce.

01

PARTE PRIMA

Il quadro normativo europeo

Dalla crisi del gas all'«interesse pubblico prevalente»: perché l'Europa chiede di correre

IN BREVE

- Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione europea ha accelerato la corsa alle rinnovabili per ridurre la dipendenza dal gas importato.
- Con il Regolamento (UE) 2022/2577 e la Direttiva (UE) 2023/2413 («RED III») gli impianti rinnovabili sono diventati di «interesse pubblico prevalente».
- La stessa Europa riconosce però che senza il consenso delle comunità locali la transizione si ferma: per questo nel 2026 la Commissione ha pubblicato un *Public Inclusion Toolbox*.

Una transizione obbligata

La crisi energetica innescata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, nel febbraio 2022, ha impresso un'accelerazione a tutti i Paesi dell'Unione nella trasformazione dei propri sistemi energetici: meno gas e combustibili fossili importati, più energia prodotta da fonti rinnovabili. Che piaccia o meno, siamo dentro questo processo, e ci resteremo a lungo.

Lo sviluppo e la massima diffusione delle rinnovabili sono decisivi non solo per l'autonomia e la sicurezza dell'approvvigionamento, ma anche per la transizione ecologica, che è un obiettivo vincolante sul piano europeo e internazionale: dagli Accordi di Parigi del 2015 all'Agenda ONU 2030, dal *Clean Energy Package* al *Green Deal* europeo, fino al Regolamento (UE) 2021/1119, la cosiddetta «Normativa europea sul clima», che rende giuridicamente obbligatoria la neutralità climatica entro il 2050.[1]

La Comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2022, «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili», chiede di garantire che la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti rinnovabili, il loro collegamento alla rete e la rete stessa «siano considerati d'interesse pubblico prevalente», perché «uno degli ostacoli principali agli investimenti nelle energie rinnovabili e relative infrastrutture è risultato essere la durata delle procedure amministrative».[2]

[1] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica.

[2] Commissione europea, COM(2022) 108 final, 8 marzo 2022, par. 2.2.3. Il piano è stato poi sviluppato nella Comunicazione COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022 («Piano REPowerEU»).

Dall'emergenza alla regola: l'interesse pubblico prevalente

Il principio è stato introdotto prima in via d'urgenza, con il **Regolamento (UE) 2022/2577** del Consiglio del 22 dicembre 2022, che ha istituito un quadro temporaneo per accelerare le autorizzazioni, e poi in via definitiva con la **Direttiva (UE) 2023/2413** del 18 ottobre 2023, nota come «RED III». Quest'ultima ha inserito nella direttiva 2018/2001 un nuovo articolo 16-*septies*, rubricato proprio «interesse pubblico prevalente»: fino al raggiungimento della neutralità climatica, gli impianti rinnovabili, la loro connessione alla rete e i sistemi di accumulo si presumono di interesse pubblico prevalente e di interesse per la salute e la sicurezza pubblica.

Il Considerando 24 della RED III spiega il perché: «alcuni dei problemi più comuni incontrati dai promotori di progetti in materia di energia rinnovabile riguardano la complessità e la lungaggine delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni e di connessione alla rete [...] nonché la mancanza di personale sufficiente e di competenze tecniche da parte delle autorità». La stessa direttiva introduce le **zone di accelerazione** per le rinnovabili (art. 15-*quater*), aree in cui i progetti seguono iter ancora più rapidi, e fissa termini massimi per le autorizzazioni.

Che cosa vuol dire «interesse pubblico prevalente»

Quando un'amministrazione deve bilanciare interessi diversi (tutela del paesaggio, della natura, dell'agricoltura e produzione di energia pulita), il principio le chiede di **dare un peso maggiore alla realizzazione dell'impianto**. Non significa che tutto sia permesso: le valutazioni ambientali restano. Significa però che, in caso di dubbio, la bilancia pende dalla parte delle rinnovabili.

Per i territori che ospitano gli impianti è un cambiamento profondo: diventa ancora più importante **come** il progetto viene costruito con la comunità e **che cosa** lascia sul posto.

Più di recente, la **Raccomandazione (UE) 2024/1343** della Commissione del 13 maggio 2024, sull'accelerazione delle procedure autorizzative, ha chiesto agli Stati di garantire agli impianti FER lo *status* di «massima importanza possibile a livello nazionale [...] con tutti i vantaggi che ne derivano nei procedimenti amministrativi o giudiziari». Già la precedente Raccomandazione (UE) 2022/822 del 18 maggio 2022, adottata insieme al piano REPowerEU, aveva però invitato gli Stati a favorire la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali ai progetti, anche attraverso le comunità energetiche e la condivisione dei benefici: l'Europa sa che la velocità senza consenso produce conflitti e, alla fine, ritardi.

Il PNRR e il capitolo REPowerEU

Il **Regolamento (UE) 2023/435** del 27 febbraio 2023 ha modificato il regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/241), consentendo agli Stati di aggiungere ai Piani nazionali un capitolo dedicato al REPowerEU. In Italia è diventato la **Missione 7** del PNRR che, con 5 riforme e 17 investimenti, punta a rafforzare le reti elettriche e del gas, accelerare la produzione da rinnovabili, aumentare l'efficienza energetica, creare competenze per la transizione verde e sostenere la filiera delle rinnovabili e dell'idrogeno.[3]

Già la **Missione 2** del PNRR («Rivoluzione verde e transizione ecologica»), con la Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», attribuiva un rilievo primario alla «semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili *on-shore* e *offshore*» e a un «nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili». In linea con questi indirizzi, il Piano per la transizione

[3] Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo poi divenuto D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190.

ecologica stimava un fabbisogno di nuova capacità rinnovabile di 70-75 GW entro il 2030, cioè 7-8 GW l'anno, che richiede «un cambio di passo nei processi autorizzativi».[4]

La Costituzione italiana

Sul piano interno, la spinta verso le rinnovabili trova fondamento anche nella **Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1**, che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione. La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è diventata un compito esplicito della Repubblica, «anche nell'interesse delle future generazioni» (art. 9), e l'iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno «alla salute, all'ambiente» (art. 41).

Ma la stessa Costituzione, all'articolo 3, chiede di rimuovere gli ostacoli che limitano l'eguaglianza tra i cittadini, all'articolo 119 garantisce l'autonomia finanziaria dei Comuni e prevede risorse aggiuntive per «rimuovere gli squilibri economici e sociali», e all'articolo 44 impegna la legge a disporre «provvedimenti a favore delle zone montane». La transizione energetica, insomma, deve essere ecologica *e* giusta: non può scaricare i suoi costi su chi ha meno voce. Come dice spesso il Sindaco di Volturara Appula, il dott. Enzo Zibisco, «le aree interne sono dentro la Costituzione».

Il Public Inclusion Toolbox

Negli ultimi anni anche le istituzioni europee si sono accorte che l'accelerazione, da sola, non basta. Nel luglio 2026 la Commissione ha pubblicato il **Public Inclusion Toolbox for Renewable Energy**, una raccolta di principi e buone pratiche per coinvolgere i cittadini nei progetti rinnovabili.[5]

Il documento poggia su due pilastri: coinvolgere le comunità **prima** che le decisioni siano prese e lasciare nei territori una **quota concreta dei benefici economici**. Distingue la partecipazione procedurale (informazione, consultazione, co-progettazione) dalla condivisione dei benefici, che può essere diretta (quote di proprietà, cooperative, *crowdfunding*) o indiretta (fondi di comunità, sconti in bolletta, tributi locali). Ed elenca esperienze concrete, che racconteremo nel capitolo 6.

È un passaggio importante, perché riconosce a livello europeo ciò che i piccoli comuni dicono da anni: **la transizione regge solo se chi la ospita ne condivide i vantaggi**.

[4] Relazione sullo stato di attuazione del Piano per la transizione ecologica, 30 maggio 2022, pp. 10 ss. Gli obiettivi sono stati poi aggiornati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) trasmesso alla Commissione nel luglio 2024.

[5] Commissione europea, DG Energia, *Public Inclusion Toolbox for Renewable Energy*, luglio 2026, disponibile su energy.ec.europa.eu. Una sintesi in italiano: «Consenso locale, le linee guida Ue per le rinnovabili», *QualEnergia*, 20 luglio 2026.

02

PARTE SECONDA

Un lungo paradosso energetico

Territori della produzione, territori dello spopolamento: dal metano degli anni Sessanta al vento di oggi

IN BREVE

- Il Mezzogiorno produce più energia di quanta ne consumi e la esporta verso il Nord: la Puglia è da anni tra le prime regioni per produzione e per saldo positivo.
- Oltre il 90% della potenza eolica italiana è installata in sei regioni del Sud. La Puglia, da sola, ne ospita più di un quarto.
- La storia si ripete: negli anni Sessanta il metano del Subappennino Dauno partiva nei metanodotti mentre i paesi perdevano un terzo degli abitanti.
- Ci sono voluti decenni, e una lunga battaglia dei sindaci, per ottenere che una parte delle royalties degli idrocarburi tornasse davvero ai Comuni.

I territori della produzione

I nostri sono i territori della produzione. Altri sono quelli del consumo. Senza le aree interne e rurali l'Italia non è in grado di raggiungere nessuno degli obiettivi europei in materia energetica, ambientale e climatica. La sicurezza energetica, evocata perfino nel nuovo nome del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (appunto), è semplicemente impossibile senza il contributo strategico del Sud, delle aree interne, dei piccoli paesi.

I numeri lo dicono con chiarezza. A fine 2025 in Italia erano installati **13.629 MW** di potenza eolica: il **91%** si trovava in sei regioni meridionali, con la Puglia al primo posto (3.680 MW), seguita da Sicilia, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna.[6] Considerando insieme eolico e fotovoltaico, la Puglia supera gli **8 GW**, circa il 14% del totale nazionale.[7]

[6] «L'eolico installato in Italia a fine 2025: 13,6 GW», *QualEnergia*, 2026, su dati Terna.

[7] Politecnico di Milano e altri, rapporto presentato nell'ambito del *CORE Think Tank Transizione Energetica – Rinnovabili*, in Italpress, 22 aprile 2026.

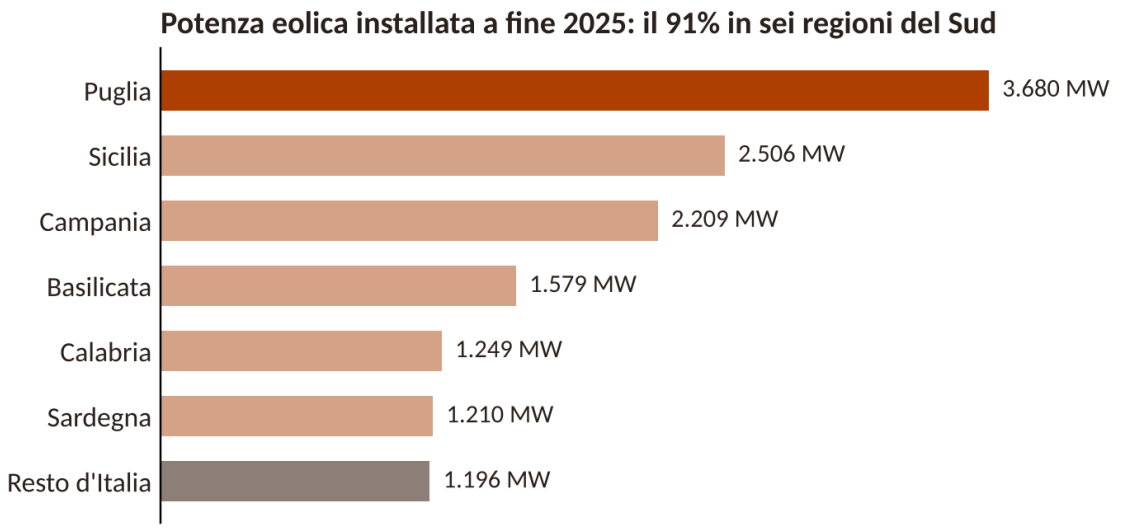

Fonte: elaborazione su dati Terna riportati da QualEnergia (2026). Totale nazionale: 13.629 MW.

Figura 1. La geografia del vento: dove si produce l'energia eolica italiana.

Il professor Massimo La Deda, docente di Fotochimica e Nanotecnologia all'Università della Calabria, ha messo in fila i dati di Terna sul rapporto tra energia prodotta e consumata nelle diverse regioni. Le più energivore, quelle con saldo negativo, sono la Lombardia e il Veneto: nel 2020 ciascuna ha avuto bisogno di importare circa 15.000 GWh di elettricità. Le regioni con il saldo positivo più alto sono invece la Calabria e la Puglia, con un surplus rispettivamente di 11.700 e 12.453 GWh. La Puglia, con circa 30.000 GWh prodotti, era la seconda regione italiana per produzione complessiva dopo la Lombardia.

> *«Il Sud è il serbatoio umano da cui attingere la manodopera, fisica ed intellettuale, per il Nord ed è il mercato dove vendere i prodotti dell'industria settentrionale. Questo tipo di rapporto tra i due pezzi del Paese si configura come un modello di economia coloniale. Ma tale strutturazione non nuoce solo a una parte dell'Italia, ma all'intera nazione.»*
>
> — Massimo La Deda, Università della Calabria

La Deda cita l'esempio del petrolio lucano, per il quale le compagnie versano alla Regione royalties che, nei suoi calcoli, hanno raggiunto gli 800 milioni di euro l'anno, e si chiede «perché non farlo con le nostre risorse rinnovabili». Le royalties generate dal sole e dal vento, conclude, «potrebbero essere utilizzate come spinta allo sviluppo in un'ottica green, per offrire alle imprese che localizzano gli impianti produttivi nel Sud costi dell'energia inferiori, oltre che consentire ai cittadini delle nostre regioni di pagare bollette più leggere».[8]

Numeri che misurano l'importanza del contributo che i nostri territori danno al sistema energetico nazionale. Un contributo, peraltro, tutt'altro che nuovo.

Il metano del Subappennino: una storia di cinquant'anni fa

Circa sessant'anni fa Biccari e il Subappennino Dauno (allora si chiamava così) furono teatro di una grande mobilitazione politica, istituzionale e popolare perché lo sfruttamento del metano presente nel sottosuolo producesse ricadute e occasioni di sviluppo per le comunità locali. Gli atti amministrativi e parlamentari, le

[8] Le dichiarazioni del prof. La Deda sono state riprese da diverse testate calabresi e pugliesi; i dati si riferiscono alle statistiche regionali Terna per l'anno 2020. Sono riportate per intero in G. Mignogna, *Dalla Parte dei Paesi*, Youcanprint Editore, 2024.

cronache e le testimonianze del tempo conservano ampie tracce di quel momento. Fu proprio a seguito dell'intenso confronto tra i comitati locali e la politica nazionale che si ottenne l'insediamento dell'**Industria Resine Biccari** (IRB) che per diversi decenni, fino alla crisi e alla chiusura, ha dato lavoro a centinaia di residenti.[9]



Figura 2. Biccari, anni Sessanta: un convegno su «Utilizzazione acqua e metano per le popolazioni del Sub-Appennino Dauno».

> *«In seguito al rinvenimento di circa 50 miliardi di metri cubi di metano, nel Subappennino foggiano meridionale nacque un movimento popolare, che, dal 1964 al 1969, prima in modo piuttosto informe e confuso, poi con richieste ed articolazioni più chiare ed incisive, rivendicò, attraverso una serie di lotte, lo sfruttamento sul posto della preziosa ricchezza, o, comunque, in contropartita, la creazione di un adeguato numero di posti di lavoro, per arginare l'emorragia migratoria.»*
>
> — M. Giorgio, *Cronaca esemplare di una lotta popolare nel Mezzogiorno*, 1976

Così inizia un prezioso resoconto storico, *Il movimento metanifero nel Subappennino Dauno (maggio-luglio 1969)*, che vale la pena di richiamare nei suoi passaggi più significativi.[10] Già nel 1961 Armando Panerai descriveva il Subappennino come un territorio senza «alcuna valida prospettiva di sviluppo»:

> *«Siamo nel profondo Sud, nelle lande più desolate della cosiddetta «questione meridionale», nelle zone – secondo la legge – di «particolare depressione economica», nei territori dell'«osso», per ricordare la locuzione fortunata del Rossi Doria. Le linee del dramma sono note: emigrazione, spopolamento, povertà, polverizzazione aziendale, degradazione territoriale, deterioramento e senescenza umana.»*
>
> — A. Panerai, 1961[11]

[9] Per approfondire si rinvia all'archivio storico e al lavoro di Geppe Inserra sul blog *Lettere Meridiane*.

[10] M. Giorgio, «Cronaca esemplare di una lotta popolare nel Mezzogiorno: la sconfitta del Subappennino Dauno. La scoperta del metano. La "marcia dei trentamila"», in *Basilicata*, Roma-Matera, a. XX (1976), nn. 3/4, 5/6, 7/8.

[11] A. Panerai, *La montagna del Mezzogiorno peninsulare nei suoi fondamentali aspetti e problemi economico-agrari*, Bari, 1961, p. 79.

Sembra scritto oggi. Nei cinque comuni interessati dal ritrovamento – Ascoli Satriano, Candela, Deliceto, Rocchetta Sant'Antonio e Sant'Agata di Puglia – tra il censimento del 1951 e quello del 1971 la popolazione passò da 38.794 a 25.657 abitanti: **13.137 persone in meno, il 34,6%**.

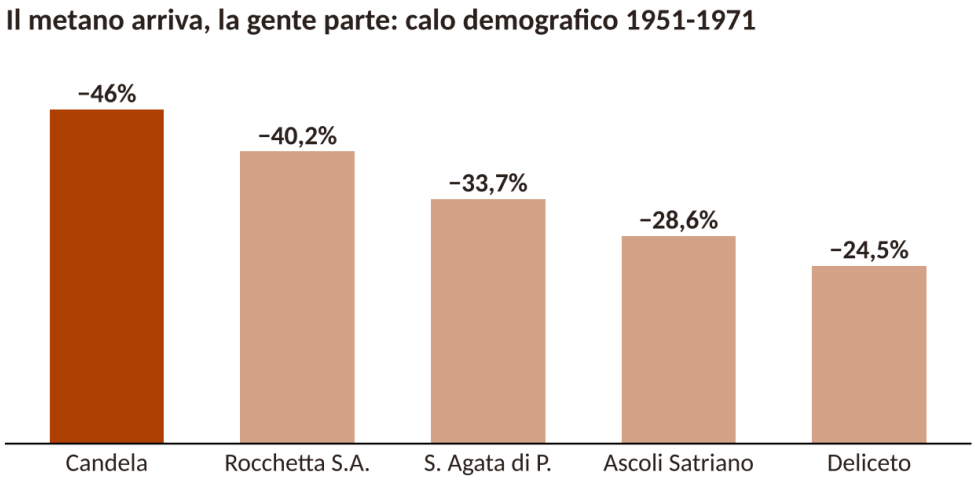

Cinque comuni del Subappennino meridionale: da 38.794 a 25.657 abitanti (−34,6%). Fonte: censimenti, in M. Giorgio (1976).

Figura 3. Il paradosso in un grafico: mentre il metano veniva scoperto e trasportato altrove, i paesi si svuotavano.

In quella realtà, il 13 maggio 1962, «appare» il metano. Ma solo nel dicembre 1963 il Ministro dell'industria Giorgio Bo ammette l'esistenza di «orizzonti gassiferi», senza precisarne entità e possibili utilizzazioni. Da lì in avanti si moltiplicano le prese di posizione dei partiti, le voci su possibili insediamenti, i comitati locali, le assemblee. Nel settembre 1964, mentre procedono i lavori per due metanodotti – il primo dell'AGIP-SNAM da Biccari a Napoli, l'altro dell'IMI (Montecatini-SNIA) da Candela per Barletta – due deputati della DC presentano interrogazioni in Parlamento sul metano di Biccari, dove l'ENI possiede quattro concessioni. Ne nasce uno scontro politico che si chiude, durante un convegno a Biccari, con l'indicazione delle società che «devono fare qualcosa, in risposta alle giuste rivendicazioni popolari».[12]

Un'affermazione ancora attuale.

Le royalties: un diritto riconosciuto tardi

Per gli idrocarburi, la legge prevede che chi estrae petrolio e gas versi una parte del valore della produzione: sono le **royalties**, disciplinate dagli articoli 19 e 20 del **D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625**. Per le produzioni in terraferma, il gettito è ripartito tra Regione (55%), Comuni interessati (15%) e Stato (30%); nelle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno, la quota dello Stato è attribuita alla Regione.

È qui che si inserisce la Puglia. Con l'**art. 45 della L.R. Puglia n. 7 del 2002**, la Regione ha stabilito che i proventi di questa quota aggiuntiva siano utilizzati per «il finanziamento di opere infrastrutturali al servizio di attività economiche, all'insediamento industriale e agli interventi di miglioramento ambientale previsti, nelle aree di estrazione e adiacenti, in strumenti di programmazione negoziata».

Bisogna dunque aspettare il 2002 perché quel «qualcosa» diventi legge. E molto di più perché diventi realtà. Fino al 2011 una parte delle royalties del giacimento «Monti Dauni» non era mai stata reclamata dai Comuni ed era rimasta accantonata. Fu il Comune di Biccari ad avviare quell'anno un'operazione di recupero crediti;

[12] M. Giorgio, op. cit.

solo nel 2017 una delibera regionale ha sancito il diritto dei Comuni a valere su quella quota attraverso procedure negoziate, con l'assegnazione delle risorse maturate dal 2013, arretrati compresi.

> *«Trivellati ma almeno rimborsati: sindaci vincono la guerra delle royalties. Nel giacimento Monti Dauni maturano altri 6 milioni di royalties. È il tesoretto degli idrocarburi. Sette piccoli comuni passano all'incasso. [...] I fondi certificano che il nostro diritto è costante, non episodico, quindi abbiamo vinto una bella battaglia.»*
>
> — *FoggiaToday*, con le dichiarazioni dell'allora sindaco di Biccari[13]

I fondi però sono vincolati: devono finanziare infrastrutture a supporto delle attività produttive o il miglioramento ambientale. E questo crea difficoltà ai piccoli comuni privi di una specifica vocazione industriale. Con le prime risorse si sono realizzate strade di collegamento con le zone produttive e l'adeguamento delle reti fognarie dei Piani per gli insediamenti produttivi. Utile, certo. Ma lo sfruttamento energetico del territorio, con pozzi e metanodotti di Eni, Edison e Gas Plus Italia, va avanti da oltre cinquant'anni.

Un confronto: il caso lucano

La Basilicata ospita il più grande giacimento di idrocarburi su terraferma dell'Europa occidentale, in Val d'Agri e a Tempa Rossa. Lì le royalties hanno raggiunto cifre molto rilevanti e sono stati sperimentati strumenti diretti per i cittadini: un **bonus carburante** finanziato con il Fondo previsto dall'art. 45 della L. 23 luglio 2009, n. 99, e, dal 2022, il **gas gratuito** per le famiglie residenti, reso possibile da un accordo tra la Regione e le compagnie concessionarie e da una legge regionale approvata nell'agosto 2022.[14]

Il caso lucano dimostra che **è possibile** legare in modo visibile la ricchezza estratta da un territorio alla vita quotidiana di chi ci abita. Ma mostra anche il rischio opposto: misure straordinarie, negoziate di volta in volta, legate a una singola concessione e non a una regola generale.

Due stagioni energetiche, una sola promessa mancata

Da decenni, dunque, prima con il fossile e poi con le rinnovabili, i nostri territori sono al tempo stesso quelli della produzione e quelli dello spopolamento. Nonostante l'alto potenziale produttivo, nessuna delle due stagioni energetiche ha mantenuto le promesse di sviluppo e ricchezza con le quali era stata annunciata.

È questo il **paradosso energetico** delle aree interne: più energia producono, meno sembrano trattenerne il valore. Ed è da qui che nasce il malcontento di cui parleremo nel prossimo capitolo.

[13] «Royalties idrocarburi, i comuni della provincia di Foggia passano all'incasso», *FoggiaToday*, consultabile su foggiatoday.it.

[14] «In Basilicata non si paga il gas», *Il Post*, 25 agosto 2022.

03

PARTE TERZA

La vendetta dei luoghi che non contano

Quando i territori si sentono usati: malcontento, opposizioni, conflitti

IN BREVE

- L'economista Andrés Rodríguez-Pose ha mostrato che i luoghi in declino, quando si sentono abbandonati, reagiscono con voto di protesta, astensione, sfiducia: la «geografia del malcontento».
- La transizione energetica rischia di allargare questa ferita: le aree interne ne sopportano i costi, mentre il valore prodotto va altrove.
- L'opposizione locale agli impianti non è semplice egoismo: è spesso la risposta di comunità che si scoprono indispensabili solo come luogo in cui collocare i costi.
- Comitati, ricorsi, moratorie regionali: le reazioni crescono, e le sentenze da sole non bastano a ricomporle.

Una disillusione che viene da lontano

Francesco Corvace, dirigente della Sezione Energia della Regione Puglia, nel suo *Energie in Puglia. Pala al centro!* ha ricostruito con precisione il sentimento di disillusione di quei territori che prima di altri hanno creduto nell'eolico e nella stagione delle royalties:

> *«Un tempo presentate come ristoro e poi ridotte a promesse giuridicamente deboli, quando non apertamente disattese una volta realizzati gli impianti. È una storia che attraversa l'Appennino da nord a sud e che ha lasciato dietro di sé amministrazioni più offese che arricchite, territori più esposti che prosperi, comunità che avevano creduto a una promessa di sviluppo mai davvero mantenuta.»*
>
> — Francesco Corvace, *Energie in Puglia. Pala al centro!*, 2026[15]

Da qui la domanda che attraversa il libro, e i pensieri di molti di noi:

> *«Possiamo davvero continuare ad accettare che i paesi che hanno ospitato le prime installazioni eoliche – e che ancora oggi le ospitano e le ospiteranno per i prossimi decenni – restino paesi poveri, borghi che si spopolano, comunità avviate verso un invecchiamento demografico irreversibile, con bilanci comunali*

[15] F. Corvace, *Energie in Puglia. Pala al centro!*, Cacucci, Bari, 2026.

> *dissestati da lustri? Proprio quei paesi che stanno letteralmente alimentando il sistema energetico nazionale? È sostenibile, è giusto, è politicamente difendibile?»*
>
> — Francesco Corvace[16]

La geografia del malcontento

Quando le risposte mancano, e mancano da troppo tempo, succede quello che **Andrés Rodríguez-Pose**, economista della London School of Economics, ha descritto in un saggio diventato un riferimento internazionale: *The revenge of the places that don't matter*, «la vendetta dei luoghi che non contano».[17]

La sua tesi è semplice e potente. Le disuguaglianze più profonde non sono più quelle tra Paesi, ma quelle **tra luoghi** all'interno dello stesso Paese: tra le grandi città dinamiche e le aree rurali, industriali o montane che da anni perdono abitanti, lavoro e servizi. Il malcontento non nasce tanto dalla povertà assoluta quanto dal **declino relativo**, dalla sensazione di essere rimasti indietro: conta, scrive, «la traiettoria, non il punto di partenza». E quel malcontento si esprime con il voto di protesta, con l'astensione, con la sfiducia verso le istituzioni e le politiche pubbliche.

Per Rodríguez-Pose la risposta non può essere né l'assistenzialismo, che crea dipendenza, né la concentrazione di tutte le risorse nelle aree forti, nella speranza che la ricchezza «sgoccioli» verso le periferie. Serve una politica **sensibile ai luoghi** (*place-sensitive*), che rafforzi le capacità istituzionali locali, valorizzi le risorse di ciascun territorio e gli restituisca opportunità di sviluppo.

La transizione che allarga la ferita

Applicata all'energia, questa lettura è illuminante. La transizione rischia di **spingere ancora più indietro i luoghi già lasciati indietro**. Le aree interne ospitano pale, pannelli, cavidotti e sottostazioni; ne sopportano l'impatto sul paesaggio, sul suolo, sull'agricoltura, sul turismo; ma vedono il valore prodotto andare altrove: agli investitori, alle società di sviluppo, alle casse dello Stato, ai grandi centri di consumo.

In questo quadro l'opposizione locale non è semplice egoismo, la cosiddetta sindrome *Nimby* («non nel mio giardino»). È la risposta, politicamente comprensibile, di comunità che si scoprono indispensabili solo come luogo in cui collocare i costi. Molte indagini mostrano che i cittadini sono in larga maggioranza favorevoli alle rinnovabili in generale; il conflitto nasce sul singolo impianto, quando chi vive accanto non vede né voce né vantaggi.

Le reazioni: comitati, ricorsi, moratorie

Le reazioni sono sotto gli occhi di tutti. Il rapporto *Scacco matto alle rinnovabili* di Legambiente censiva, all'inizio del 2026, **1.781 progetti** in valutazione, oltre il 70% dei quali in attesa di almeno un'autorizzazione, e 108 «storie di blocco» in tutta Italia. La **Puglia** risultava la prima regione per numero di stop, seguita da Veneto, Umbria, Basilicata e Sardegna. Tra i casi simbolo, due parchi eolici *offshore* nel Golfo di Manfredonia e nell'Adriatico meridionale, presentati nel 2008 e nel 2012 e ancora fermi.[18]

---

[16] *Ibidem.*

[17] A. Rodríguez-Pose, «The revenge of the places that don't matter (and what to do about it)», in *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, vol. 11, n. 1, 2018, pp. 189-209; ed. italiana *La vendetta dei luoghi che non contano*, Donzelli, Roma, 2025.

[18] Legambiente, *Scacco matto alle rinnovabili 2026*, marzo 2026; sintesi in *Sky TG24*, 8 marzo 2026.

Il caso più eclatante è quello della **Sardegna**. Nel 2024 una proposta di legge di iniziativa popolare contro la «speculazione energetica», nota come *Pratobello 24*, ha raccolto oltre duecentomila firme. La Regione ha approvato prima una moratoria sui nuovi impianti (L.R. 3 luglio 2024, n. 5) e poi una legge molto restrittiva sulle aree idonee (L.R. 5 dicembre 2024, n. 20). La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la moratoria (sent. n. 28/2025) e, nel 2026, anche la successiva sospensione delle istanze per gli impianti in aree non idonee, ricordando che i principi fondamentali della materia energetica **vietano moratorie e sospensioni generalizzate dei procedimenti** (sent. n. 144/2026).[19]

Anche la disciplina nazionale delle **aree idonee** ha vissuto anni di contenzioso: il DM 21 giugno 2024 è stato parzialmente annullato dal TAR Lazio (sent. 13 maggio 2025, n. 9155), poi «ripristinato» dal Consiglio di Stato nel 2026, mentre il legislatore, con il D.L. 175/2025 convertito dalla L. 4/2026, ha portato la materia dentro il Testo unico FER.[20]

La lezione è chiara: **le sentenze possono sbloccare un procedimento, ma non costruiscono il consenso**. Una Regione può essere fermata dalla Corte, un Comune può perdere un ricorso, ma la sfiducia resta e si sposta altrove: nelle urne, nelle piazze, nei social, nel rapporto quotidiano tra cittadini e istituzioni.

Compensare non basta: serve una politica dei luoghi

Ne discende che le compensazioni non possono ridursi a un indennizzo simbolico né a opere decise altrove. Devono diventare parte di una vera politica sensibile ai luoghi, capace di **lasciare sul territorio una quota stabile della ricchezza generata** e di rafforzarne le opportunità di sviluppo.

Altrimenti la vendetta dei luoghi che non contano rischia di diventare anche la vendetta contro la transizione. E nessuno può permettersi che la nuova geografia dell'energia coincida con la geografia del malcontento.

[19] Corte cost., sent. 23 luglio 2026, n. 144, sull'art. 1, comma 1, lett. b), della L.R. Sardegna n. 31/2025, in riferimento all'art. 20, comma 6, del D.Lgs. 199/2021.

[20] TAR Lazio, sez. III, 13 maggio 2025, n. 9155; «Aree idonee, il Consiglio di Stato ripristina il decreto del 2024», *QualEnergia*, 3 agosto 2026.

04

PARTE QUARTA

Le compensazioni, una storia precaria

Errori, lacune ed esperienze negative degli impianti FER dal 2003 a oggi

IN BREVE

- Per vent'anni la legge ha vietato le compensazioni «economiche» e ammesso solo misure ambientali, senza però dire con chiarezza quali e quanto.
- Molte convenzioni firmate tra Comuni e società sono state dichiarate nulle: entrate iscritte a bilancio e mai incassate, contenziosi lunghi e costosi.
- La legge di stabilità del 2019, confermata dalla Corte costituzionale nel 2021, ha salvato solo gli accordi firmati prima del 3 ottobre 2010.
- Oggi il Testo unico FER e il correttivo del 2025 fissano una forchetta (1-3% in PAS, 1-4% in AU), ma molti nodi restano aperti.



Figura 4. Le tappe principali della disciplina delle compensazioni per gli impianti rinnovabili.

Il punto di partenza: il divieto del 2003

La Compensazione ambientale è una misura concreta di riequilibrio ambientale e territoriale. La realizza il proponente di un impianto da fonti rinnovabili a favore del Comune o dei Comuni che lo ospitano, per controbilanciare gli impatti dell'opera che restano anche dopo le misure di mitigazione. Le misure sono individuate e motivate nel procedimento autorizzativo, in conferenza di servizi con i Comuni interessati. Devono essere proporzionate all'impatto specifico dell'impianto e contenute entro la misura stabilita dalla legge. Non possono consistere in corrispettivi in denaro né essere condizione per il rilascio dell'autorizzazione.

Tutto comincia con l'**art. 12, comma 6, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387**, che recepiva la direttiva 2001/77/CE e stabiliva che l'autorizzazione unica «non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province». La logica era quella della liberalizzazione: produrre energia pulita non doveva costare un «pedaggio» agli enti titolari del potere autorizzativo.

Un anno dopo, la **legge 23 agosto 2004, n. 239** (la cosiddetta legge Marzano, art. 1, commi 4, lett. f, e 5) ammise accordi tra enti territoriali e proponenti per «misure di compensazione e riequilibrio ambientale» legate alle infrastrutture energetiche.

In questo spazio grigio nacque, soprattutto nei territori ventosi del Mezzogiorno, la prassi delle **convenzioni** sottoscritte tra società e Comuni: un canone annuo in percentuale del fatturato, somme *una tantum*, sponsorizzazioni, talvolta opere pubbliche. Per molti piccoli comuni del Subappennino Dauno e del Fortore quelle entrate divennero una voce stabile di bilancio.

Le Linee guida del 2010: una regola, molte ambiguità

Il **DM 10 settembre 2010** (Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in vigore dal 3 ottobre 2010), adottato addirittura dopo sette anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 387/2003, ha dato al sistema la sua regola centrale. Il paragrafo 14.15 e l'Allegato 2 fissano i principi che ancora oggi guidano la materia:

1. ***l'autorizzazione non dà di per sé diritto a compensazioni automatiche;***
2. ***le eventuali misure sono decise in conferenza di servizi, concertate con i Comuni interessati;***
3. ***devono avere carattere ambientale e territoriale, non meramente patrimoniale o economico;***
4. ***devono essere proporzionate agli impatti concreti dell'impianto (efficienza energetica, riqualificazione ambientale, diffusione delle rinnovabili, sensibilizzazione);***
5. ***non possono superare il 3% dei proventi annui, incentivi compresi, derivanti dalla valorizzazione dell'energia prodotta.***

Sembra tutto chiaro… e invece. Il tetto del 3% e la concertazione in conferenza danno ai Comuni, per la prima volta, una base giuridica, ma la destinazione delle misure non è mai stata dettagliata, resta incerta, in molti casi non risponde alle esigenze prioritarie degli enti locali e **non prevede alcun coinvolgimento né beneficio diretto per i cittadini**.

La giurisprudenza: no ai soldi, sì alle opere

La giurisprudenza è stata continuamente chiamata in causa e ha costruito un orientamento rigoroso, che ha dichiarato nulle le compensazioni puramente economiche:

Pronuncia	Principio
Cons. Stato, n. 2849/2008	Le misure devono essere concrete e legate all'impatto specifico dell'impianto, mai patrimoniali.
Corte cost., n. 119/2010 (Puglia)	Sono ammessi gli accordi con misure di riequilibrio ambientale; vietati i corrispettivi economici.
Corte cost., n. 124/2010 (Calabria)	Illegittimi gli oneri economici imposti dalla Regione come condizione dell'autorizzazione.
Corte cost., n. 46/2021	Legittima la norma che salva le convenzioni firmate prima del 3 ottobre 2010; per il futuro vanno adeguate alle Linee guida.
Corte cost., n. 165/2024 (Puglia)	Le compensazioni si collocano nel procedimento autorizzativo: la Regione non può imporle a impianti già autorizzati.
Cons. Stato, n. 6894/2025 (Ton, TN)	Nullo l'accordo che prevede solo versamenti in denaro; la nullità può essere fatta valere in ogni tempo.

La conseguenza pratica è stata pesante. Dopo il 2010 diverse società hanno smesso di pagare le convenzioni con previsioni monetarie, invocandone la nullità. Molti Comuni si sono ritrovati con entrate iscritte a bilancio e mai incassate, davanti alla prospettiva di contenziosi rischiosi e onerosi, e con la sensazione di essere stati raggirati.

Il rimedio del 2018 e la sentenza del 2021

Le proporzioni economiche del problema, la pressione degli enti locali (anche attraverso l'ANCI) e il volume crescente dei contenziosi hanno spinto il legislatore a intervenire. La **L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 953**, ha riconosciuto piena efficacia agli accordi firmati tra Comuni e società prima dell'entrata in vigore delle Linee guida del 2010, precisando che i relativi compensi «restano acquisiti nei bilanci degli enti locali».

Con la **sentenza n. 46 del 2021** la Corte costituzionale ha respinto i dubbi di legittimità sollevati dal Consiglio di Stato. La norma, ha chiarito la Corte, mantiene «piena efficacia» agli accordi pregressi per il passato, ma impone per il futuro di **rinegoziarli** secondo le Linee guida; e non ha «alcuna portata sanante di una asserita invalidità sopravvenuta». La retroattività è giustificata da un interesse generale: il riequilibrio ordinato del settore, la parità di trattamento tra operatori, una migliore compensazione ambientale.[21]

DALL'ARCHIVIO

«Subito tavolo politico sulle convenzioni contenenti misure compensative tra aziende e Comuni»

ANCI, comunicato del 22 marzo 2017

«La convocazione di un tavolo politico in cui Anci coinvolgerà tutti i ministeri interessati, il Cinsedo e il coordinamento regionale sull'energia, con l'obiettivo di arrivare ad una soluzione condivisa e una interpretazione univoca rispetto la validità degli accordi già sottoscritti dalle aziende con i Comuni alla luce dell'approvazione del decreto ministeriale del settembre 2010». È l'impegno assunto da Ivan Stomeo, sindaco di Melpignano e neo delegato Anci ad Energia e Rifiuti, al termine dell'incontro svoltosi presso la sede nazionale dell'associazione con i Comuni (molti del foggiano, tra cui Lucera, Ascoli Satriano, Candela, Manfredonia e Rignano Garganico ed Apecchio della provincia di Pesaro e Urbino) interessati ai ristori accordati dalle aziende per l'installazione degli impianti

[21] Corte cost., sent. 10 febbraio – 23 marzo 2021, n. 46, red. Amoroso.

eolici e fotovoltaici sul territorio. Al centro della riunione, cui ha partecipato Maria Grazia Fusco dirigente del settore Fonti rinnovabili di energia del Mise, ma non i rappresentanti di ANEV (principale Associazione di rappresentanza del settore eolico), gli accordi firmati per i ristori e le compensazioni, che le aziende in alcuni casi hanno chiesto di rinegoziare, in altri hanno rinnegato fino a chiedere indietro le somme già erogate ai Comuni. «Dobbiamo capire come le linee guida introdotte dal decreto ministeriale nel 2010 incidano nel futuro per i nuovi impianti, e se intervengano anche sulle convenzioni già sottoscritte prima della sua emanazione», spiega Stomeo. Per fare questo «cercheremo di arrivare ad una condivisione al tavolo cui coinvolgeremo tutti gli attori, ivi compresa la controparte Anev, con la quale vogliamo assolutamente dialogare». Infine, il neo delegato Anci all'Energia si dice grato al presidente dell'Anci Decaro per l'impegno profuso nello sbloccare la questione dei ristori ai Comuni. «La cosa importante è che finalmente su un tema così sentito dalle amministrazioni locali ritorni l'idea del confronto. Grazie all'azione del presidente, dopo anni potremo affrontare una questione delicata dando una mano ai Comuni per rientrare su risorse economiche che sono già state inserite nei loro bilanci, a fini di utilità ambientale e territoriale, e per offrire servizi migliori alla cittadinanza», conclude il sindaco di Melpignano.



Figura 5. Roma, sede nazionale dell'ANCI, 22 marzo 2017: l'incontro con i Comuni interessati dalle convenzioni con le società eoliche e fotovoltaiche.

Casi concreti

CASO CONCRETO

Ordona (FG): la convenzione contesa fino al Consiglio di Stato

Nel luglio 2006 il Comune firma con la società del parco eolico una convenzione: un canone annuo pari all'1% del fatturato energetico più 100.000 euro *una tantum*. La società smette di pagare e il TAR Bari (sentt. nn. 737 e 830 del 2018) dichiara nulla la parte economica. Il Comune ricorre; il Consiglio di Stato solleva la questione di costituzionalità sulla norma «salva-convenzioni» e, dopo la sentenza 46/2021, con la **sentenza n. 692/2022** condanna la società a versare 135.512,28 euro.

CASO CONCRETO

Serracapriola e Faeto (FG): la Consulta salva i piccoli comuni dauni

Insieme a Ordona, questi Comuni erano parte dei giudizi da cui è nata la sentenza 46/2021, contro le società Daunia Wind ed Eurowind. ANCI Puglia, intervenuta, l'ha definita «storica» per le finanze dei piccoli centri. Il limite: la tutela vale solo per gli accordi firmati **prima del 3 ottobre 2010**.

CASO CONCRETO

Ton (TN): l'idroelettrico e la nullità senza scadenza

Un accordo del 2011, stipulato ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990, prevedeva versamenti annui fino al 2038 in cambio della concessione di una centralina. Per il Consiglio di Stato (**sent. n. 6894/2025**) è nullo perché solo monetario, e la nullità può essere fatta valere in ogni tempo. È il rischio che pesa su tutte le convenzioni successive al 2010 scritte «alla vecchia maniera».

CASO CONCRETO

Calabria e Puglia: i limiti alle Regioni

Con la sentenza 124/2010 la Corte costituzionale ha cancellato le norme della L.R. Calabria 42/2008 che imponevano oneri economici come condizione dell'autorizzazione: le Regioni non possono introdurre per legge ciò che lo Stato vieta ai Comuni nelle convenzioni. Più di recente, con la sentenza 165/2024, la Corte ha dichiarato illegittima la norma con cui la Puglia (L.R. 27/2023, che modificava la L.R. 28/2022 sulla transizione energetica) voleva applicare misure compensative a impianti già autorizzati: le compensazioni, ha ricordato, appartengono alla fase dell'autorizzazione.[22]

La normativa attuale

Con il **Testo unico FER** (D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, in vigore dal 30 dicembre 2024) cambia l'impostazione: l'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 viene abrogato e le compensazioni diventano una componente ordinaria dei procedimenti. Il **correttivo** (D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178, in vigore dall'11 dicembre 2025) ne ridefinisce misura e base di calcolo.

Anno	Norma	Che cosa cambia
2024	D.Lgs. 190/2024, Testo unico FER (in vigore dal 30/12/2024)	Abroga l'art. 12 del D.Lgs. 387/2003. In PAS, sopra 1 MW, il proponente presenta un programma di compensazioni territoriali tra il 2% e il 3% «dei proventi»; in AU restano compensazioni «eventuali» decise in conferenza.
2025	D.Lgs. 178/2025, correttivo (in vigore dall'11/12/2025)	Nuova base di calcolo: valore economico della produzione attesa nella vita utile, al netto dell'autoconsumo. PAS 1-3%, AU 1-4%.
2025-2026	D.L. 175/2025, conv. L. 4/2026	Le aree idonee entrano nel Testo unico (artt. 11-bis ss.), superando il DM 2024; Regioni chiamate a individuare ulteriori aree entro 120 giorni.

[22] Corte cost., sent. 24 settembre – 18 ottobre 2024, n. 165. La pronuncia riguardava impianti e infrastrutture del gas, ma il principio è di portata generale.

Il cambio di passo è evidente: si passa da un divieto con eccezioni a **una compensazione con soglie minime e massime fissate per legge**.

Aspetto	PAS (procedura abilitativa semplificata)	Autorizzazione unica
Soglia	Impianti sopra 1 MW	Impianti in AU
Misura	Dall'1% al 3%	Dall'1% al 4%
Base di calcolo	Valore economico della produzione attesa nella vita utile, al netto dell'autoconsumo	Stessa base
Chi decide	Il proponente presenta il programma al Comune	Conferenza di servizi, con i Comuni interessati
Natura	Compensazioni territoriali, non canoni in denaro	Compensazioni ambientali e territoriali
Esclusioni	—	Non dovute per superfici edificate e coperture di parcheggi

Restano fermi i principi delle Linee guida: nessuna compensazione come condizione di «gradimento» del Comune, nessuna monetizzazione pura, misure legate agli impatti. Tra gli interventi tipici: efficientamento degli edifici pubblici, illuminazione, mobilità sostenibile, ripristini ambientali e paesaggistici, impianti al servizio di comunità energetiche rinnovabili.

Per questo è importante per i Comuni valorizzare il momento della Conferenza di Servizi in un dialogo costruttivo con l'Autorità competente, gli altri Enti e le Società Proponenti, in modo da poter chiedere il riconoscimento di misure compensative giuste, eque, e realmente generative per il territorio.

Punti di forza e criticità

PUNTI DI FORZA

Certezza della misura. Dopo il 2025 esiste una forchetta minima e massima fissata per legge: il Comune non parte più da zero nella trattativa.

Base di calcolo chiarita. Il riferimento al valore della produzione attesa supera l'ambiguità della parola «proventi».

Legame con il territorio. Il vincolo a misure ambientali e territoriali spinge a trasformare le risorse in opere durevoli.

Tutela della concorrenza. Il divieto di «pedaggi» evita che l'autorizzazione dipenda dal potere contrattuale del singolo sindaco o dalla capacità di pagare del singolo operatore.

Stabilità del passato. La norma del 2018, confermata dalla Consulta, ha messo al sicuro le entrate degli accordi pre-2010.

CRITICITÀ

Vent'anni di incertezza. Un divieto scritto per Regioni e Province, esteso ai Comuni dai giudici, ha prodotto convenzioni nulle e contenziosi.

Disparità tra Comuni. Chi ha firmato prima del 3 ottobre 2010 incassa canoni; chi ospita impianti autorizzati dopo riceve solo opere.

AU: obbligo o facoltà? Gli operatori leggono in modo diverso la norma: per alcuni la compensazione è dovuta, per altri resta rimessa alla conferenza.

Impatti diffusi, compensazioni puntuali. Il beneficio va al Comune che ospita l'impianto, mentre paesaggio, viabilità e cavidotti coinvolgono spesso i Comuni vicini.

Nessun legame con la fiscalità locale. I territori che producono energia non trattengono una quota stabile della ricchezza generata.

Destinazione rigida e generica. Si può ricevere l'ennesimo arredo verde, ma non finanziare trasporto scolastico, assistenza agli anziani, presidi sanitari, servizi per trattenere i giovani.

L'ultima è la critica più ricorrente dei Comuni, e merita di essere sottolineata. Le Linee guida del 2010 indicano solo categorie generiche di opere ambientali, e la giurisprudenza le legge in modo restrittivo. Il

risultato è un paradosso: **risorse vincolate a opere che non si riescono a gestire, mentre mancano i servizi che contrastano lo spopolamento**.[23]

[23]Sulle diverse letture della disciplina dopo il correttivo si vedano: «Sei punti di vista sul Testo unico FER: contributi compensativi per Comuni», *pv magazine Italia*, 16 dicembre 2025; DLA Piper, *Dlgs correttivo al TU FER*, dicembre 2025; «Testo unico rinnovabili: le novità del decreto correttivo», *Edilportale*, settembre 2025.

05

PARTE QUINTA

L'occasione delle nuove Linee guida

Il D.Lgs. 190/2024 impone di riscrivere le regole del 2010: non sprechiamola

IN BREVE

- L'art. 14, comma 5, del Testo unico FER prevede l'adeguamento delle Linee guida del 2010 con decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza unificata.
- Il termine di 120 giorni è scaduto nell'aprile 2025 e, alla data di chiusura di questo quaderno, il nuovo testo non risulta ancora adottato.
- Un semplice aggiornamento tecnico sarebbe un'occasione persa: le nuove regole possono mettere a sistema vent'anni di esperienza.
- Proponiamo sette punti per una riforma organica e cinque azioni che i Comuni possono avviare subito.

Che cosa prevede la legge

L'**art. 14, comma 5, del D.Lgs. 190/2024** stabilisce che le Linee guida approvate con il DM 10 settembre 2010 siano «adeguate» alle nuove regole con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e previa intesa in Conferenza unificata, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del Testo unico. Il termine è scaduto alla fine di aprile 2025; dalle fonti consultate, alla data di chiusura di questo quaderno, il nuovo testo non risulta adottato.

Il ritardo, paradossalmente, è un'opportunità.

Il nuovo decreto può fare molto più che allineare i rinvii normativi: può **ripensare l'intera disciplina delle compensazioni** alla luce di ciò che abbiamo imparato in vent'anni: il contenzioso sulle convenzioni, la disparità tra accordi pre e post 2010, le richieste dei Comuni sulla destinazione delle risorse, le esperienze europee.

C'è anche un riferimento europeo già pronto: il *Public Inclusion Toolbox* pubblicato dalla Commissione nel luglio 2026, che distingue tra partecipazione alle decisioni e condivisione dei benefici e propone strumenti concreti, che descriviamo nel capitolo 6.

Sette proposte per una riforma organica

1. **Destinazione flessibile.** Un elenco aperto di finalità ammesse, che includa i servizi essenziali, il welfare di comunità e le misure contro lo spopolamento (trasporto scolastico, assistenza domiciliare, presidi sanitari, servizi per giovani e famiglie), con una quota comunque riservata a interventi ambientali.

2. **Criteri chiari di calcolo e verifica.** Stime di produzione validate da un soggetto terzo (GSE o altro ente pubblico) e conguaglio periodico sull'energia effettivamente prodotta.
3. **Ripartizione territoriale.** Quote ai Comuni confinanti e a quelli attraversati da cavidotti e sottostazioni, sul modello del Brandeburgo e della Grecia, con criteri oggettivi (distanza, visibilità, superficie occupata).
4. **Benefici diretti ai residenti.** Sconti in bolletta, fondi di comunità gestiti con bandi pubblici, priorità di adesione alle comunità energetiche rinnovabili.
5. **Partecipazione al capitale.** Offerta di quote a cittadini, Comuni, CER e cooperative di comunità, con condizioni premianti nelle aste e nelle autorizzazioni per i progetti a proprietà locale.
6. **Modelli standard e supporto tecnico.** Schemi tipo di convenzione a disposizione dei Comuni, validati dalle Autorità.
7. **Trasparenza.** Un registro pubblico nazionale delle compensazioni pattuite e del loro utilizzo, consultabile da chiunque, sul modello irlandese.

Che cosa possono fare subito i Comuni

Il correttivo del 2025 chiude la stagione dell'incertezza sulla misura, non quella sull'equità. In attesa delle nuove Linee guida, i Comuni non sono però disarmati.

- ✓ **Adottare un regolamento o una delibera-quadro** con criteri, priorità e tipologie di opere compensabili, prima che arrivino i progetti, così da presentarsi in conferenza di servizi con richieste già motivate.
- ✓ **Chiedere la produzione attesa con relazione tecnica verificabile** e prevedere nelle convenzioni un conguaglio sull'energia effettivamente prodotta.
- ✓ **Associarsi** (Unioni di comuni, GAL, ambiti delle aree interne) per negoziare insieme e ripartire le misure tra tutti i Comuni coinvolti dagli impianti e dalle opere connesse.
- ✓ **Orientare le compensazioni** verso comunità energetiche e riduzione delle bollette locali, che sono tra le opere ammesse.

Le compensazioni restano uno strumento di riequilibrio dell'impatto, non di partecipazione stabile del territorio al valore prodotto. Per questo, accanto alle nuove Linee guida, serve soprattutto un meccanismo fiscale che lasci ai territori una parte stabile della ricchezza generata.

06

PARTE SESTA

Gli esempi europei

Le buone pratiche che la Commissione europea indica per condividere i benefici delle rinnovabili

IN BREVE

- In diversi Paesi europei una parte del valore delle rinnovabili arriva ai territori **per legge**, non per trattativa.
- Gli strumenti sono diversi: fondi di comunità (Irlanda), sconti in bolletta (Grecia), contributi e risarcimenti (Estonia, Danimarca), euro per turbina (Germania), fiscalità locale (Francia), cittadini investitori (Austria), proprietà locale (Paesi Bassi).
- Insieme compongono una «scala della partecipazione»: dalla compensazione del danno alla proprietà condivisa.
- La lezione comune: regole prevedibili, enti pubblici terzi, trasparenza, e una quota che arriva in modo visibile a chi vive accanto agli impianti.

C'è una domanda che attraversa tutti i territori che ospitano pale eoliche e campi fotovoltaici: *a noi cosa resta?* Il suolo, il paesaggio, i cantieri restano qui; l'energia e i profitti vanno altrove. È da questa frattura che nasce gran parte dell'opposizione locale, spesso più della contrarietà alle rinnovabili in sé.

Il *Public Inclusion Toolbox for Renewable Energy* della Commissione europea raccoglie le risposte che diversi Paesi hanno provato a dare.[24] Le raccontiamo una per una, con i loro punti di forza e i loro limiti, chiedendoci ogni volta che cosa possono insegnare all'Italia.

[24] Commissione europea, *Public Inclusion Toolbox for Renewable Energy*, 2026. Salvo diversa indicazione, i dati dei casi che seguono provengono dal Toolbox e dalle fonti nazionali in esso richiamate.



Figura 6. Quattro gradini per costruire fiducia: i casi europei messi in fila.

Irlanda: quando il vento paga il paese

Due euro per ogni megawattora prodotto, per quindici anni, decisi dalla comunità e pubblicati su un registro nazionale.

Il **RESS** (*Renewable Electricity Support Scheme*) è il sistema di aste con cui lo Stato irlandese sostiene la nuova produzione rinnovabile: chi vince ottiene un prezzo garantito per molti anni, pagato in ultima istanza dai consumatori. Proprio perché il sostegno è pubblico, lo Stato vi ha legato una condizione: ogni impianto deve alimentare un **Community Benefit Fund**. Non è un gesto volontario, ma un obbligo contrattuale: chi non lo rispetta rischia di perdere l'incentivo. Prima del RESS i fondi esistevano già, ma erano volontari e molto diversi da un parco all'altro; il nuovo schema li ha resi obbligatori, uniformi e verificabili.

Voce	Regola
Contributo	Almeno 2 € per ogni MWh immesso in rete: più vento, più risorse per il territorio
Famiglie entro 1 km da un parco eolico	1.000 € l'anno a ogni abitazione principale
Famiglie tra 1 e 2 km	Importi minori, calcolati con una formula (500-1.000 €)
Progetti di comunità	Almeno il 40% del fondo, a iniziative senza scopo di lucro legate agli Obiettivi di sviluppo sostenibile
Spese di gestione	Massimo 10% (fino al 20% nel primo anno, regole 2025)
Durata	15 anni, anche se l'impianto esce prima dal regime di sostegno

Chi decide. Ogni anno il fondo apre un **bando pubblico**. Possono candidarsi associazioni, club sportivi, scuole, gruppi di volontariato. Le domande sono valutate da un comitato con lo sviluppatore, un amministratore e rappresentanti della comunità; spesso la gestione è affidata a un soggetto indipendente specializzato in sviluppo locale.

Trasparenza. Ogni fondo deve iscriversi al *Community Benefit Fund National Register*, gestito dall'agenzia pubblica per l'energia **SEAI**, e pubblicare un rapporto annuale. Il registro offre una mappa degli impianti, un cruscotto con l'energia prodotta e l'uso delle risorse, casi studio. In molti territori la sfiducia non nasce

dall'assenza di compensazioni, ma **dal non sapere dove finiscono i soldi**: in Irlanda un cittadino può verificare quanto ha prodotto il parco vicino a casa, quanto è entrato nel fondo e a chi è stato assegnato.

I numeri. La Commissione stima che un parco eolico di 10 MW porti alla sua comunità circa **800.000 euro in 15 anni**. Secondo Wind Energy Ireland, nel 2024 i parchi eolici irlandesi hanno versato un record di **6,65 milioni di euro** ai fondi di comunità. Il parco di Cloncreen, nella contea di Offaly, distribuisce circa 150.000 euro l'anno, con circa 5 milioni impegnati in 15 anni. Un'indagine finanziata dalla SEAI nel 2022 su 1.764 famiglie ha rilevato che il **78%** giudica positivamente i fondi; metà dei residenti più vicini ritiene però troppo basso il pagamento da 1.000 euro.

I limiti. Le cifre sono modeste rispetto ai ricavi; l'obbligo vale solo per gli impianti incentivati; la burocrazia pesa sui fondi piccoli; il confine rigido crea disparità (chi abita a 990 metri riceve 1.000 euro, chi abita a 2,1 km niente).

> **COSA PUÒ INSEGNARE ALL'ITALIA**
> Una regola automatica e non una trattativa; una parte direttamente alle famiglie più vicine; la comunità che decide come spendere; tutto pubblico e verificabile; benefici stabili nel tempo. In Irlanda, accanto ai fondi, i parchi eolici versano ogni anno circa **70 milioni di euro** di tributi locali (*rates*) ai consigli di contea: è lo stesso principio dell'Imposta che Resta.

Grecia: l'energia che sconta la bolletta

Una quota fissa dei ricavi di ogni impianto torna a chi abita accanto, come sconto sulla bolletta della luce. L'altra parte va ai Comuni, con destinazioni vincolate.

Il meccanismo risale alla **legge 3468/2006** (art. 25), che ha introdotto un **contributo speciale** a carico dei produttori rinnovabili pari al **3% del prezzo di vendita dell'energia**, IVA esclusa (esclusi il fotovoltaico sui tetti e l'autoconsumo). Il sistema ha funzionato, ma con due difetti: rimborsi alle famiglie in fortissimo ritardo (le somme 2015-2019, oltre 30 milioni, sono state rese disponibili solo nel 2020) e fondi dei Comuni senza vincoli, usati per spese correnti generiche.

Dopo una revisione legislativa del 2022 (legge 4964, art. 87), una decisione interministeriale del **22 agosto 2024** ha riscritto le regole:

Destinazione	Quota	Uso
Consumatori domestici della comunità che ospita l'impianto	40%	Sconto automatico in bolletta
Enti locali	60%	Azioni ambientali, sviluppo locale, sostegno sociale (32 categorie di spesa ammesse)

Dentro la quota degli enti locali c'è un secondo vincolo: **almeno il 60% deve restare alla comunità in cui si trova l'impianto**. Se l'impianto ricade su più comunità, gli importi si dividono in proporzione alla potenza o alla superficie occupata.

Il percorso del denaro è automatico: gli operatori pubblici del sistema elettrico calcolano e fatturano il contributo ai produttori (chi non paga è escluso dal mercato), individuano le forniture domestiche aventi diritto, i Comuni pubblicano gli elenchi, e i fornitori scalano le somme dalla **prima bolletta utile**. Nessuna domanda, nessun bonifico. I Comuni presentano ogni anno un rendiconto alla Prefettura. Per il **2025** la

ripartizione assegna circa **7,7 milioni di euro** alle famiglie di **623 comunità locali**; a Creta oltre 712.000 euro divisi tra 38 comunità.

I limiti. Importi per famiglia spesso modesti; il confine amministrativo non coincide con l'impatto; i ritardi del passato hanno pesato sulla credibilità; nessun ruolo decisionale per i cittadini.

> **COSA PUÒ INSEGNARE ALL'ITALIA**
> Una percentuale fissa dei ricavi stabilita per legge; una parte direttamente alle famiglie, senza domande, attraverso infrastrutture che esistono già; la parte pubblica vincolata al luogo (preziosa per frazioni e piccoli paesi); usi definiti e rendicontati.

Estonia e Danimarca: le compensazioni per legge

Chi vive accanto a un impianto ha diritto a essere compensato, senza trattative.

Estonia. Dal **1° luglio 2023** ogni nuova turbina eolica a terra più alta di 30 metri paga un contributo annuale chiamato *talumistasu*, letteralmente «tassa di sopportazione». È una percentuale del valore dell'energia prodotta: tra lo **0,7% e l'1%** per l'eolico a terra, a scelta del consiglio comunale, metà al Comune e metà alle famiglie che abitano entro 2 km (3 km per le turbine più alte di 250 metri), fino a sei mensilità del salario minimo l'anno per abitazione; lo 0,5% per l'eolico in mare, ai Comuni costieri entro 20 km. Lo riscuote l'agenzia pubblica per l'ambiente e lo gira ai Comuni: lo sviluppatore non tratta con nessuno. Un parco da 100 MW, con l'elettricità a 50 €/MWh, verserebbe circa 150.000 euro l'anno.

Danimarca. Il pilastro è il **risarcimento per la perdita di valore** delle case: se una turbina, un parco solare o un impianto idroelettrico fa perdere a un'abitazione più dell'1% del suo valore, lo sviluppatore deve risarcire **per intero**. A valutare è un'autorità pubblica indipendente, gratuitamente, dopo l'entrata in funzione dell'impianto. Lo schema ha compensato in media circa dieci famiglie per ogni nuovo impianto e ridotto le cause sui valori immobiliari. Accanto, la legge prevede un'**opzione di vendita** della casa allo sviluppatore per chi abita molto vicino, un **bonus annuale esentasse** ai vicini legato alla produzione (stimato al lancio, nel 2019, in circa 670 euro l'anno per l'eolico) e un **fondo verde** per i Comuni, proporzionale ai MW installati.

Il limite che l'Europa sottolinea. Le compensazioni riducono il senso di ingiustizia, ma **non generano proprietà né sostegno attivo**. È una logica di danno, non di opportunità; arriva dopo le decisioni; i confini rigidi escludono; può sembrare il prezzo del silenzio. La parabola danese è istruttiva: il Paese che ha inventato le cooperative eoliche e che dal 2009 obbligava a offrire almeno il **20% delle quote** ai vicini ha poi spostato il baricentro su bonus e risarcimenti, e nel frattempo l'eolico a terra ha rallentato, anche per l'opposizione locale.

> **COSA PUÒ INSEGNARE ALL'ITALIA**
> Rendere la compensazione un diritto: una formula di legge uguale per tutti, un ente pubblico terzo che riscuote o stima, una tutela del valore delle case, una quota riservata alle famiglie vicine. Ma la compensazione è il **pavimento, non il tetto**.

Germania: un euro per ogni turbina

In Germania la legge federale sulle rinnovabili (EEG, § 6) consente agli operatori di versare ai Comuni interessati fino a **0,2 centesimi per kWh** prodotto, rimborsati attraverso il sistema degli incentivi: una facoltà, non un obbligo, perché lo Stato federale non ha competenza a imporre un tributo comunale. Alcuni Länder sono andati oltre.

- **Brandeburgo**: dal 2019 una legge regionale impone **10.000 euro l'anno per ogni nuova turbina** ai Comuni entro 3 km. Dal 2025 è previsto un contributo per i parchi solari di 2.000 euro per MW l'anno e dal 2026 l'eolico passa a **5.000 euro per MW** l'anno: una turbina moderna da 6 MW vale circa 30.000 euro l'anno per i Comuni vicini.
- **Meclemburgo-Pomerania Anteriore**: dal 2016 gli operatori devono offrire ai cittadini e ai Comuni entro 5 km la possibilità di partecipare al capitale, fino al 20% delle quote. Nel 2022 la Corte costituzionale federale ha confermato la legge.
- **Renania Settentrionale-Vestfalia**: dalla fine del 2023, se entro un anno dall'autorizzazione non si raggiunge un accordo di partecipazione, scatta per legge un contributo di 0,2 ct/kWh per vent'anni.[25]

Francia: la fiscalità locale degli impianti

In Francia gli impianti eolici e fotovoltaici pagano, oltre ai tributi ordinari sulle imprese, un'imposta forfettaria sulle imprese di rete (IFER) calcolata sulla potenza installata, il cui gettito va in gran parte al blocco comunale e intercomunale e ai dipartimenti. Secondo il Toolbox europeo, tre turbine da 3 MW generano circa **110.000 euro l'anno** di entrate fiscali locali. Le gare per gli incentivi, inoltre, premiano i progetti con governance condivisa e partecipazione dei cittadini al capitale. È il modello più vicino alla logica dell'Imposta che Resta: il territorio non riceve un indennizzo, ma **un'entrata fiscale ordinaria**, che arriva ogni anno e finanzia i servizi.

Bassa Austria: i cittadini finanziano il sole sui tetti pubblici

La **Sonnenkraftwerk Niederösterreich**, presentata nel 2020, aveva l'obiettivo di coprire con il fotovoltaico circa 150 edifici pubblici della Regione (ospedali, case di cura, scuole, uffici) per circa 20 MW. Il meccanismo è la **vendita e retrolocazione**: l'ente costruisce l'impianto, vende i singoli pannelli ai cittadini (circa 900 euro a quota, fino a cinque quote), li riprende in affitto pagando ogni anno un canone, simbolicamente il 3 maggio, «Giornata del Sole», che restituisce il capitale con un interesse dell'**1,75%**. Dopo circa dieci anni i pannelli diventano pubblici. A settembre 2026 il progetto conta **175 impianti**, oltre **23 MW** e **6.050 cittadini** partecipanti. A Wolkersdorf quattro raccolte su quattro si sono esaurite in poche ore, con oltre 200 sottoscrittori.

Il rendimento è modesto: il successo si spiega con il significato. Comprare un pannello sul tetto della scuola del proprio paese è un gesto civico, visibile. E non si consuma suolo. Il limite: la soglia d'ingresso esclude le famiglie a basso reddito, e senza una regia pubblica (l'agenzia regionale eNu) i piccoli Comuni non ce la farebbero.

COSA PUÒ INSEGNARE ALL'ITALIA

[25] Heinrich-Böll-Stiftung, *KommunalWiki*, voce «Windenergieabgaben»; Heinrich-Böll-Stiftung, *Increasing benefit-sharing of renewable energy projects*, novembre 2025.

Partire dai tetti pubblici; chiedere ai cittadini di finanziare con quote piccole e rendimento garantito; una regia regionale o di ANCI; collegare gli impianti a una comunità energetica; riservare una parte dei benefici alle famiglie in povertà energetica.

Paesi Bassi: quando la comunità decide, l'impianto diventa suo

Dopo un decennio di opposizioni e ricorsi, l'**Accordo sul clima** (*Klimaatakkoord*) del 2019, negoziato da circa cento soggetti, ha introdotto due scelte collegate: dividere il Paese in **30 regioni energetiche**, ciascuna chiamata a scrivere con i cittadini la propria strategia (dove produrre, con quali fonti, con quale rete); e puntare al **50% di proprietà locale** dei nuovi impianti eolici e solari a terra (cittadini, cooperative, agricoltori, enti locali).

Il risultato più sorprendente: a fronte di un obiettivo nazionale di 35 TWh al 2030, la somma delle proposte delle 30 regioni arriva a circa **55 TWh**. Quando le comunità sono chiamate a decidere dove e come, non si limitano a dire no. All'inizio del 2025 la proprietà locale era al **43,8%** per l'eolico a terra e al **21,3%** per il solare; l'88,5% dei progetti eolici prevedeva un fondo per l'area circostante. Nel Paese operano **696 cooperative energetiche** con circa **143.000 soci**, sostenute da una coalizione di organizzazioni civiche finanziata dal governo.

I limiti: il 50% è un'ambizione e non un obbligo; il solare resta indietro; le cooperative soffrono prezzi bassi e costi alti; la rete è congestionata; «locale» non è definito con precisione.

COSA PUÒ INSEGNARE ALL'ITALIA

Far decidere ai territori dove, non solo se; fissare un obiettivo esplicito di proprietà locale; scrivere un accordo pubblico tra sviluppatore e comunità; investire sui soggetti locali (comunità energetiche, cooperative di comunità); misurare ogni anno.

Vojtěchov: il paese che ha votato il suo vento

In un villaggio di circa 390 abitanti della Boemia orientale, la Repubblica Ceca, dove l'eolico non cresce da anni, un progetto di cinque turbine (circa 35 MW) è passato per **tre assemblee pubbliche nella birreria del paese**, ciascuna con circa cento partecipanti, facilitate dal Gruppo di azione locale (l'equivalente dei nostri GAL). Prima la conoscenza comune, poi il progetto, solo alla fine i benefici. Poi un **referendum consultivo per famiglie**, con invito personale del sindaco e un sito con un codice per ogni casa: **affluenza del 100%, 100 sì e 6 no**.

Il percorso ha trasformato l'offerta iniziale in un pacchetto più ambizioso. Secondo la stampa ceca del 2026, il Comune riceverà 15 milioni di corone subito e almeno 3,5 milioni l'anno per 32 anni (in tutto circa 5 milioni di euro), e i residenti elettricità a prezzo garantito; il Toolbox europeo parlava anche di una turbina di proprietà comunale e di una comunità energetica, che negli accordi più recenti non compaiono. E nel settembre 2026 la vicina città di Hlinsko si è schierata contro il parco: **il consenso di un paese non basta per un territorio**.

COSA PUÒ INSEGNARE ALL'ITALIA

> Il sindaco non tratta da solo; serve un facilitatore neutrale del territorio; prima la conoscenza, poi i benefici; far votare tutti in modo semplice; mettere la proprietà sul tavolo e seguirla nel tempo; coinvolgere fin dall'inizio i paesi vicini.

Alcuni casi italiani

Anche in Italia non mancano esperienze positive, censite tra gli altri da Legambiente nella guida *Parchi del vento*.[26] Si tratta però di casi affidati alla buona volontà di singoli operatori e amministrazioni, non di regole generali.

CASO CONCRETO

Pontinvrea (SV): il Museo del Vento

Nel parco eolico «La Rocca», nell'entroterra della Val Bormida, le basi dei quattro aerogeneratori sono state trasformate in opere pittoriche *site-specific*. Un museo a cielo aperto, lungo i sentieri che collegano le pale, dove l'arte diventa strumento di lettura del paesaggio e proposta di una nuova estetica dell'energia.

CASO CONCRETO

Rivoli Veronese (VR): il «territorio-laboratorio»

D'intesa con l'azienda proprietaria del parco eolico sul crinale del Monte Mesa, attivo dal 2013, sono stati realizzati un sentiero didattico, aree di sosta e un programma di visite per le scuole. Decisivo il ruolo del circolo locale di Legambiente, che, fin dalle fasi iniziali, ha organizzato tavoli di lavoro con i soggetti locali e l'azienda, contribuendo a migliorare un progetto inizialmente contestato.

CASO CONCRETO

Trino (VC): il crowdfunding del parco solare

Sul sito della ex centrale «Galileo Ferraris» è sorto un parco solare di circa 87 MW con accumulo, pienamente operativo dal 2024. I residenti hanno potuto partecipare con una campagna di finanziamento partecipativo, ricevendo una remunerazione sul capitale investito. Sul fronte territoriale, rimboschimenti e recupero di edifici storici nel vicino borgo di Leri Cavour, lungo la via Francigena.

CASO CONCRETO

Pontinia (LT): agrivoltaico e inclusione sociale

Il Campo AgroSolare, oltre 130 ettari e 70 MW, finanziato senza incentivi pubblici con contratti di lungo termine con le imprese, integra coltivazioni e produzione energetica e, in collaborazione con la Fattoria Solidale del Circeo, crea opportunità di lavoro per persone con disabilità e in condizioni di svantaggio.

[26] Legambiente, *Parchi del vento 2026*, giugno 2026, e rapporti *Comunità rinnovabili*.

CASO CONCRETO

Torre San Rocco, Pineto (TE): quando il comitato si siede al tavolo

Un comitato di cittadini nato per difendere il territorio da rischi industriali ha partecipato alla conferenza di servizi su due impianti fotovoltaici da 16 e 25 ettari, ottenendo il vincolo dei ristori al territorio della frazione, cortine arboree e reimpianto di ulivi secolari, una pista ciclopedonale lungo un tracciato storico e contratti di fornitura elettrica a prezzo agevolato per i residenti.

Che cosa ci insegna l'Europa

Messi in fila, i casi europei compongono una scala. Al primo gradino c'è la **compensazione del danno** (Danimarca, Estonia). Al secondo, i **benefici condivisi**, decisi dalla comunità o arrivati in bolletta (Irlanda, Grecia, Brandeburgo). Al terzo, il **finanziamento dei cittadini** (Bassa Austria, Trino). Al quarto, la **proprietà e la decisione** (Paesi Bassi, Vojtěchov). Accanto a tutti, in Irlanda come in Francia, c'è una **fiscalità locale** che lascia ogni anno nei territori una parte del valore prodotto.

La strada più solida, indica la Commissione, è combinare i gradini invece di fermarsi al primo. In Italia, oggi, siamo ancora fermi a un gradino zero e mezzo: compensazioni negoziate caso per caso, nessun beneficio automatico per le famiglie, nessuna fiscalità che resti. Da qui la nostra proposta.

07

PARTE SETTIMA

L'Imposta che Resta

La nostra proposta: lasciare ai territori una parte stabile della ricchezza che producono

IN BREVE

- Oggi lo Stato trattiene l'IMU sugli immobili produttivi di categoria D, centrali e parchi rinnovabili compresi, calcolata all'aliquota dello 0,76%.
- L'Imposta che Resta propone di lasciare questa quota ai Comuni delle aree interne in cui gli immobili si trovano.
- Non è una nuova tassa: imprese e cittadini non pagano un euro in più. Cambia solo la destinazione di un gettito che già esiste.
- La proposta è stata approvata da ANCI Puglia e da numerosi consigli comunali ed è approdata in Senato come disegno di legge n. 2031.
- Ai Comuni che ospitano gli impianti la transizione chiede anche un forte **carico amministrativo**, senza personale né risorse dedicate.
- Il futuro **prezzo zonale** dell'elettricità, annunciato da ARERA, può diventare un secondo strumento di perequazione per i territori che producono energia.

Il problema che vogliamo risolvere

I capitoli precedenti hanno mostrato tre cose.

La prima: i nostri territori producono energia per tutto il Paese, oggi come sessant'anni fa. La seconda: questa ricchezza, in larga parte, se ne va altrove, e il malcontento che ne deriva rischia di fermare la transizione. La terza: le compensazioni, anche dopo le riforme del 2024 e del 2025, restano uno strumento di **riparazione dell'impatto**, negoziato caso per caso, vincolato a opere, esposto a contenziosi. Non sono, e non possono essere, una **partecipazione stabile del territorio al valore prodotto**.

Per questo serve uno strumento diverso, ordinario, automatico, che non dipenda dalla forza contrattuale del singolo sindaco né dalla generosità del singolo operatore. Uno strumento fiscale. È la direzione indicata anche dall'Europa, che nel *Public Inclusion Toolbox* elenca i **tributi locali** tra le forme di condivisione indiretta dei benefici, e praticata da Paesi come la Francia e l'Irlanda.

Un peso che non si vede: la burocrazia dell'energia

C'è poi un altro peso, di cui si parla poco perché non si vede dai crinali né dalle strade di cantiere. È il **peso burocratico** che la transizione energetica scarica sugli uffici dei piccoli comuni.

Ogni impianto è un procedimento, e ogni procedimento chiede lavoro anche al Comune che lo ospita, oltre che a quelli attraversati da cavidotti, sottostazioni e strade di servizio. Per i progetti in autorizzazione unica o in valutazione d'impatto ambientale il Comune deve partecipare alle **conferenze di servizi** convocate da Provincia, Regione o Ministero, esaminare elaborati tecnici di centinaia di pagine, esprimere pareri su urbanistica, paesaggio e viabilità. Deve rilasciare **certificati di destinazione urbanistica**, curare pubblicazioni e avvisi, verificare occupazioni di strade e terreni comunali, rispondere ai cittadini e ai comitati, seguire i cantieri. Per gli impianti di taglia intermedia, poi, la procedura abilitativa semplificata (PAS) è interamente in capo al Comune. Nei territori più ventosi e soleggiati del Mezzogiorno non si tratta di uno o due progetti: nello stesso Comune possono essere aperte contemporaneamente **decine di istanze**, alcune per impianti di grande dimensione, con centinaia di adempimenti istruttori da svolgere nei tempi, sempre più stretti, fissati dalla legge.

Tutto questo ricade su strutture deboli e fragili. Secondo l'IFEL, dal 2007 al 2023 il personale dei Comuni italiani si è ridotto del **28,7%**; l'età media dei dipendenti a tempo indeterminato è salita a 51 anni; il personale addetto all'urbanistica e all'edilizia, tra il 2015 e il 2023, è calato del **17,4%**, mentre gli investimenti da gestire crescevano. L'82,5% dei comuni fino a mille abitanti non aveva nemmeno un piano di formazione del personale.[27] Nei piccoli comuni l'ufficio tecnico è spesso ridotto a una o due persone, che devono occuparsi di tutto: lavori pubblici, edilizia privata, manutenzioni, protezione civile. Quasi mai c'è qualcuno formato in materia energetica, mentre dall'altra parte del tavolo siedono società con uffici tecnici e legali dedicati.

E tutto questo avviene **senza risorse dedicate**. Le Linee guida del 2010 consentono alle Regioni di porre a carico del proponente oneri istruttori commisurati al valore dell'investimento, ma questi vanno all'amministrazione che conduce il procedimento, non al Comune che pure deve istruire, valutare ed esprimersi.[28] Al Comune restano, al più, modesti diritti di segreteria. Il carico di lavoro, di responsabilità e di esposizione al contenzioso è invece tutto suo.

L'Europa conosce bene il problema: la stessa direttiva RED III indica tra le cause dei ritardi nelle autorizzazioni «la mancanza di personale sufficiente e di competenze tecniche da parte delle autorità» (capitolo 1). Ma accelerare le procedure senza rafforzare chi deve istruirle significa, per i piccoli comuni, **più responsabilità in meno tempo**, con il rischio di decisioni prese senza gli strumenti per valutarle.

Poter partecipare in una Conferenza di Servizi per esprime le posizioni del Comune e negoziare le misure compensative più adeguate è una grande occasione ma spesso si scontra con la capacità operativa dell'Ente.

DALL'ASCOLTO DEI TERRITORI

Sant'Angelo dei Lombardi (AV), 10 ottobre 2026

L'Imposta che Resta non è nata a tavolino e non si ferma alla presentazione in Senato. Il 10 ottobre 2026, a Sant'Angelo dei Lombardi, Dalla Parte dei Paesi ha incontrato **sindaci e amministratori dell'area interna Alta Irpinia** per presentare l'associazione e la proposta di legge.

Nel confronto è emerso proprio il tema del carico amministrativo: amministratori chiamati a seguire, con uffici ridotti all'osso, procedimenti energetici complessi, senza personale specializzato e senza risorse. È una voce che si aggiunge a quelle raccolte in questi mesi nei consigli comunali e negli incontri pubblici: la proposta cresce con l'**ascolto di chi amministra ogni giorno i paesi**.

[27] IFEL – Ufficio Studi e Statistiche Territoriali, *Il personale dei Comuni italiani*, edizione 2025, dati riferiti al 2023.

[28] DM 10 settembre 2010, par. 9. A titolo di esempio, in Veneto gli oneri istruttori per l'autorizzazione unica sono pari allo 0,025% del costo complessivo dell'investimento e sono versati alla Regione (Regione del Veneto, pagina «Autorizzazione Unica (AU)», consultata a ottobre 2026).



Figura 7. Sant'Angelo dei Lombardi (AV), 10 ottobre 2026: l'incontro con sindaci e amministratori dell'area interna Alta Irpinia per la presentazione dell'associazione e della proposta Imposta che Resta.

Anche per questo l'Imposta che Resta punta su un'entrata **corrente e libera nella destinazione**. Sono risorse con cui un Comune può assumere o formare un tecnico, costruire con i Comuni vicini un ufficio associato per l'energia, pagare una consulenza specialistica quando in conferenza di servizi si discute un progetto che cambierà il suo territorio per trent'anni. Un Comune che ha gli strumenti per valutare può dire sì con consapevolezza, chiedere modifiche fondate, negoziare compensazioni migliori. **La qualità della transizione dipende anche dalla capacità amministrativa dei luoghi che la ospitano.**

Come funziona oggi l'IMU sugli impianti

Gli impianti di produzione di energia (centrali, parchi eolici, impianti fotovoltaici a terra) sono immobili a destinazione speciale e vengono accatastati nel **gruppo D**, di norma nella categoria D/1. Come tutti gli immobili, pagano l'IMU. La regola è scritta nella **legge 27 dicembre 2019, n. 160** (legge di bilancio 2020):

- l'aliquota di base per gli immobili di categoria D è dello **0,86%**, che il Comune può aumentare fino all'1,06% o ridurre fino allo 0,76% (art. 1, comma 753);
- ma il gettito calcolato all'aliquota dello **0,76% è riservato allo Stato** (art. 1, comma 744);
- al Comune resta solo la differenza: di base lo 0,10%, e l'eventuale maggiorazione deliberata.

La base imponibile si calcola sulla **rendita catastale**, rivalutata del 5% e moltiplicata per 65 (art. 1, commi 745-746). Per gli impianti, la rendita comprende il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, ma non i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico

processo produttivo, esclusi dalla stima dal 2016 (art. 1, comma 21, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, cosiddetti «imbullonati»).[29]

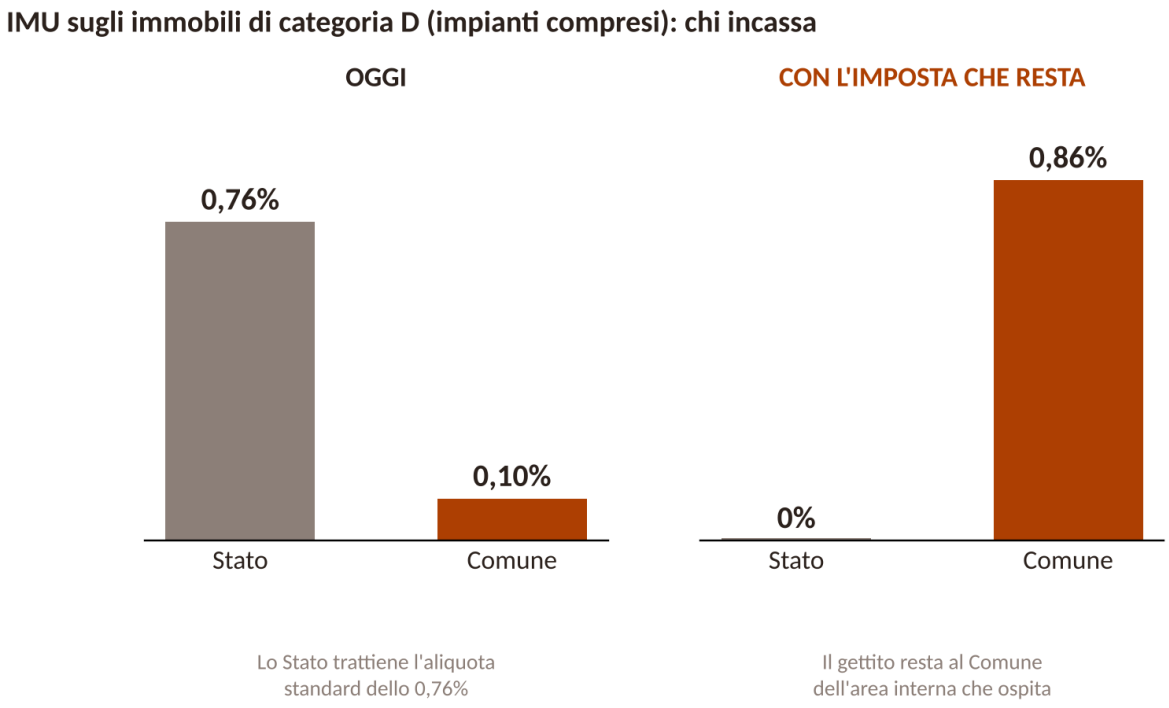

Figura 8. Chi incassa oggi l'IMU sugli immobili produttivi e che cosa cambierebbe con l'Imposta che Resta.

Il risultato è paradossale. Il Comune che ospita un parco eolico ne sopporta tutto l'impatto, ma la parte principale dell'imposta che quel parco paga sul territorio comunale **va a Roma**. È la versione fiscale del paradosso energetico.

La proposta

L'Imposta che Resta, ideata dalla nostra Associazione con il contributo tecnico specialistico dell'esperto Antonio Urbano Silvestre, chiede una modifica semplice: **attribuire al Comune il gettito IMU oggi riservato allo Stato sugli immobili di categoria D**, quando il Comune si trova in un'**area interna** individuata dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI).

Elemento	Contenuto della proposta
Che cosa	Il gettito IMU sugli immobili produttivi di categoria D calcolato all'aliquota standard dello 0,76%, oggi riservato allo Stato
A chi	Ai Comuni classificati come aree interne nella Strategia nazionale per le aree interne
Quali immobili	Tutti gli immobili di gruppo D: impianti di produzione di energia, ma anche capannoni, laboratori, strutture ricettive
Nuove tasse	Nessuna: imprese e cittadini pagano esattamente come oggi
Garanzia	Le nuove risorse devono essere aggiuntive e non ridurre il Fondo di solidarietà comunale né essere assorbite dai meccanismi perequativi

[29] Sulla stima catastale delle centrali elettriche si veda già Corte cost., sent. n. 162/2008; per i criteri successivi alla L. 208/2015, Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016.

Elemento	Contenuto della proposta
Destinazione	Risorse ordinarie del bilancio comunale, utilizzabili per servizi, investimenti e politiche contro lo spopolamento

La proposta «sposta semplicemente la destinazione di un gettito già esistente, dalle casse statali a quelle comunali», per «lasciare ai Comuni delle aree interne una parte della ricchezza fiscale che i loro stessi territori generano».[30]

Un ordine di grandezza (esempio illustrativo)

Prendiamo un parco eolico con una rendita catastale di **100.000 euro**.

- Base imponibile IMU: 100.000 × 1,05 × 65 = **6.825.000 euro**.
- Quota riservata allo Stato (0,76%): **51.870 euro l'anno**.
- Quota del Comune all'aliquota di base (0,10%): **6.825 euro l'anno**.

Con l'Imposta che Resta, il Comune incasserebbe l'intero 0,86%: **58.695 euro l'anno**, ogni anno, per tutta la vita dell'impianto, senza trattative e senza vincoli di opere. Per un comune di mille abitanti è l'equivalente di un servizio di trasporto scolastico, di un ambulatorio aperto, di un'assistenza domiciliare per gli anziani.

Le cifre sono puramente indicative: la rendita reale dipende dalla stima catastale del singolo impianto.

Perché proprio l'IMU

1. **È già prevista e già pagata.** Non serve inventare un nuovo tributo, né nuovi adempimenti: l'IMU sugli immobili D esiste ed è riscossa ogni anno.
2. **È stabile e ordinaria.** Arriva ogni anno, per tutta la vita dell'impianto, e permette ai Comuni di programmare, non solo di tamponare.
3. **È automatica.** Non dipende da trattative, conferenze di servizi, convenzioni: mette tutti i Comuni sullo stesso piano, grandi o piccoli che siano.
4. **Non è una compensazione.** Trattandosi di un tributo, non incontra i limiti che la giurisprudenza ha posto alle compensazioni economiche e non è esposta a nullità.
5. **È libera nella destinazione.** Le risorse entrano nel bilancio come entrata ordinaria e possono finanziare i servizi che davvero mancano.
6. **È coerente con la Costituzione.** Rafforza l'autonomia finanziaria dei Comuni (art. 119) e va nella direzione della perequazione a favore dei territori svantaggiati e delle zone montane (artt. 3, 44 e 119, comma 5).
7. **È mirata.** Riguarda solo i Comuni delle aree interne, cioè quelli più lontani dai servizi essenziali e più esposti allo spopolamento.

[30] «Le aree interne chiedono di trattenere la ricchezza che contribuiscono a produrre», *Orticalab*, 2026. Il supporto tecnico sulla fiscalità locale è stato curato da Antonio Urbano Silvestre.

Le domande più frequenti che ci hanno fatto

D È una nuova tassa?

No. Chi possiede un immobile di categoria D paga esattamente quanto paga oggi. Cambia solo chi incassa.

D Quanto costa allo Stato?

Lo Stato rinuncia a una parte del gettito IMU, limitatamente ai Comuni delle aree interne. È una scelta di redistribuzione, non una spesa nuova, ma la legge deve comunque coprirla come ogni minore entrata. Il disegno di legge S. 2031 stima l'onere in 700 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2027 e indica come coprirlo (art. 6): 500 milioni con una quota delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale; 100 milioni con la razionalizzazione e il riordino degli strumenti statali di sostegno territoriale; 100 milioni con una quota delle maggiori entrate erariali legate allo sviluppo delle rinnovabili e delle relative infrastrutture. È il prezzo, contenuto, di una transizione più giusta.

D Sostituisce le compensazioni?

No. Le compensazioni riparano l'impatto del singolo impianto; l'Imposta che Resta garantisce una quota stabile della ricchezza prodotta. Fondi di comunità, comunità energetiche e fiscalità locale sono strumenti complementari, non alternativi.

D Vale solo per gli impianti energetici?

No. Riguarda tutti gli immobili produttivi di gruppo D nei Comuni delle aree interne: è anche un sostegno alle imprese che scelgono di restare o di insediarsi nei piccoli paesi.

D E se lo Stato riduce i trasferimenti?

La proposta chiede espressamente che le nuove risorse siano aggiuntive e non riducano il Fondo di solidarietà comunale, altrimenti il beneficio verrebbe neutralizzato.

D Perché solo le aree interne?

Perché sono i territori in cui il paradosso è più forte: ospitano impianti e insediamenti produttivi, ma perdono abitanti e servizi. La SNAI offre un criterio oggettivo e già in uso per individuarli.

D Le risorse possono servire a rafforzare gli uffici comunali?

Sì. Sono entrate ordinarie destinate alle funzioni fondamentali dei Comuni: possono finanziare personale, formazione e gestioni associate, cioè proprio quello che oggi manca per seguire con competenza i procedimenti sugli impianti.

Il percorso istituzionale

La proposta è stata elaborata da **Dalla Parte dei Paesi APS** e presentata ai Comuni attraverso uno schema di mozione da discutere e approvare in consiglio comunale. Con l'approvazione, i Comuni si impegnano a sostenere l'iniziativa presso il Governo, il Parlamento e la Regione, a trasmettere la delibera all'Associazione e a contribuire alla diffusione della proposta.

1	**Proposta** Elaborazione del testo da parte di Dalla Parte dei Paesi APS, con il supporto tecnico sulla fiscalità locale.
2	**Consigli comunali** Approvazione della mozione da parte di numerosi consigli comunali, a partire da Casalvecchio di Puglia (15 luglio 2026).

3	**ANCI Puglia** Approvazione e invito a tutti i Comuni pugliesi ad aderire, come «strumento capace di rafforzare l'autonomia finanziaria degli enti locali».
4	**Senato** Presentazione, l'11 settembre 2026, del disegno di legge n. 2031 nella XIX legislatura, a prima firma della senatrice Anna Maria Fallucchi, cofirmatari i senatori Salvitti, Zullo e Matera.
5	**Prossimi passi** Assegnazione ed esame in commissione, audizioni, raccordo con la legge di bilancio e con la riforma della fiscalità locale. Intanto prosegue il confronto con i territori, come a Sant'Angelo dei Lombardi.

I principali documenti di questo percorso (il testo del disegno di legge, la lettera di ANCI Puglia, la delibera del Comune di Casalvecchio di Puglia e la scheda del Senato) sono riprodotti nell'**Appendice documentale**.

Il prezzo zonale: l'energia che costa meno dove si produce

Accanto alla fiscalità c'è un'altra leva di giustizia territoriale, di cui si discute da anni e che nel 2026 è tornata al centro del dibattito: il **prezzo zonale** dell'energia elettrica. Finora è stata solo annunciata, ma merita di essere approfondita, perché tocca il cuore del paradosso energetico: i territori che producono più energia non ne hanno mai visto il vantaggio in bolletta.

Come si forma oggi il prezzo dell'elettricità

Il mercato elettrico all'ingrosso italiano è diviso in **sette zone**: Nord, Centro-Nord, Centro-Sud, Sud, Calabria, Sicilia e Sardegna. I confini tra le zone corrispondono ai limiti della rete di trasmissione, che non sempre riesce a trasferire tutta l'energia prodotta al Sud verso i grandi centri di consumo del Nord. La Puglia ricade nella zona Sud.

Chi **produce** viene pagato al prezzo della propria zona. Chi **acquista**, invece, per vent'anni ha pagato ovunque lo stesso prezzo: il **Prezzo unico nazionale (PUN)**, una media dei prezzi zonali ponderata per i consumi. Quando nelle ore di sole e di vento l'energia al Sud costa poco, il beneficio si diluisce nella media nazionale e non arriva a chi vive accanto agli impianti.

La strada per superare il PUN è già scritta nella legge. L'**art. 13 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210**, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica, prevede il passaggio graduale ai prezzi zonali anche per i clienti finali. La norma è stata modificata dall'**art. 19 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181**, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11, e attuata con il **decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 18 aprile 2024**. ARERA ne ha definito gli orientamenti con il documento di consultazione **194/2024/R/eel** del 28 maggio 2024.[31]

Dal **1° gennaio 2025** le offerte di acquisto sul mercato del giorno prima sono valorizzate ai prezzi zonali. Ma un **meccanismo transitorio di perequazione** riporta tutto a un valore unico di riferimento, calcolato dal Gestore dei mercati energetici come media ponderata dei prezzi zonali: il **PUN Index GME**. In altre parole, il PUN è stato superato sulla carta, ma per chi paga la bolletta **non è ancora cambiato nulla**. Il regime

[31] D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210, art. 13, come modificato dall'art. 19 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181; DM MASE 18 aprile 2024; ARERA, documento per la consultazione 194/2024/R/eel, «Superamento del prezzo unico nazionale e relativa componente perequativa. Orientamenti dell'Autorità», 28 maggio 2024.

transitorio doveva durare almeno fino al 31 dicembre 2025; per il passaggio pieno ai prezzi zonali serve un preavviso di almeno dodici mesi, e una data non è ancora stata fissata.[32]

L'annuncio di ARERA

Il **2 luglio 2026**, presentando alla Camera la Relazione annuale dell'Autorità, il presidente di ARERA **Nicola Dell'Acqua** ha indicato tra gli obiettivi dei prossimi quattro anni il «superamento graduale del Pun» e la «piena applicazione dei prezzi zonali». Nelle settimane precedenti il tema era stato rilanciato dal Mezzogiorno: il 17 giugno Legambiente ha avviato dalla Calabria la campagna nazionale «Ok, la bolletta è giusta: il prezzo zonale è giustizia sociale», e il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha inviato ad ARERA una diffida formale per accelerare una riforma che, a suo dire, è rimasta «strozzata e bloccata».[33] Tempi e modalità operative, però, restano da definire.

Perché può essere uno strumento di perequazione (e di incentivazione)

Per i territori che producono molta energia il prezzo zonale risponde a un principio di giustizia elementare: **l'energia dovrebbe costare meno dove è più abbondante**. Le simulazioni di RSE (Ricerca sul Sistema Energetico) del 2022 indicano che con prezzi zonali pieni le zone del Nord pagherebbero di più, il Centro-Sud resterebbe sostanzialmente invariato, mentre **Sud, Calabria, Sicilia e Sardegna ne trarrebbero beneficio**. E il divario è destinato a crescere con la diffusione delle rinnovabili, che si concentrano proprio nel Mezzogiorno.[34]

Il prezzo zonale non serve solo a far pagare bollette più giuste a chi abita vicino agli impianti. Dice anche a chi investe **dove conviene consumare energia**. È forse il suo effetto più importante, e quello meno discusso. Con il PUN un'impresa paga l'elettricità allo stesso prezzo a Foggia e a Milano. Non ha quindi nessun motivo legato all'energia per scegliere il Sud, anche se lì l'energia si produce in abbondanza. Con prezzi zonali pieni la geografia cambia. Le zone che producono più di quanto consumano avrebbero un costo dell'energia più basso, soprattutto nelle ore di sole e di vento. Per le attività che consumano molta elettricità diventerebbe un vantaggio competitivo stabile, legato al luogo. Per le aree interne vorrebbe dire passare da **territori che esportano energia** a **territori che la trasformano in sviluppo**: una rivendicazione molto vicina a quella (purtroppo sostanzialmente irrisolta) dei comitati del metano negli anni Sessanta.

Zona	2022	2023	2024	2025	2026*
Sud	-8,14	-2,18	+0,62	-0,91	-4,94
Calabria	+3,63	-2,55	+0,61	-0,92	-5,30
Sicilia	-8,89	-1,17	+3,68	+0,13	-4,00
Sardegna	-16,98	-4,00	-2,33	-3,77	-5,43
Nord	+3,86	+0,54	-1,12	-0,07	+1,56

*Tabella. Differenza media annua tra prezzo zonale e PUN, in €/MWh: un valore negativo indica che l'energia nella zona costa meno della media nazionale. *2026: primi mesi dell'anno. Fonte: elaborazione RACE Consulting su dati GME, convegno AIEE del 14 luglio 2026.*

[32] C. Stagnaro, «Dal Pun ai prezzi zonali: cosa (non) cambia», in *Energia*, n. 4/2025, pp. 36-40, ripreso su rivistaenergia.it il 25 febbraio 2026; RACE Consulting, *Prezzi zonali dell'energia elettrica: implicazioni per il mercato italiano*, convegno AIEE, 14 luglio 2026.

[33] «Presidente Authority: connessioni, reti e prezzi zonali nella rotta Arera», *QualEnergia*, 2 luglio 2026; «Prezzi zonali dell'elettricità, la riforma di Arera», *Open*, 2 luglio 2026; «Elettricità, Arera verso l'addio al prezzo unico», *Sky TG24*, 4 luglio 2026; «Prezzi zonali dell'energia, Legambiente lancia dalla Calabria la campagna nazionale per bollette più giuste», *MeteoWeb*, 17 giugno 2026.

[34] Simulazioni RSE 2022 e dati GME riportati in RACE Consulting, *Prezzi zonali dell'energia elettrica*, cit.

I limiti da non nascondere (e sottovalutare)

Il prezzo zonale non è però una bacchetta magica, e va studiato con attenzione, non solo invocato. Le differenze medie tra le zone sono oggi contenute: secondo un'analisi di Carlo Stagnaro su dati GME, tra luglio 2025 e giugno 2026 la media annua è andata da 115 €/MWh in Sardegna a 121 €/MWh nel Centro-Nord, e nel primo semestre 2026 le sette zone hanno avuto lo stesso prezzo nel 71% dei casi. Il vantaggio del Sud si concentra nelle ore di sole e di vento, mentre la sera e la notte i prezzi meridionali possono salire più che altrove. Dal Nord, inoltre, si obietta che con i prezzi zonali anche gli oneri per gli incentivi alle rinnovabili andrebbero ripartiti per zona, riducendo il beneficio per il Mezzogiorno.[35]

La nostra posizione

Il prezzo zonale può diventare un elemento di **perequazione e di giustizia** per i territori della produzione, a tre condizioni:

1. che il beneficio arrivi davvero alle **famiglie e alle imprese** dei territori che producono energia, a partire da quelli delle aree interne;

2. che non venga neutralizzato da una diversa ripartizione degli **oneri di sistema** e dei costi degli incentivi;

3. che sia accompagnato da investimenti in **reti, accumuli e comunità energetiche**, che rendano stabile il vantaggio anche nelle ore senza sole e senza vento.

Il prezzo zonale agisce sulla bolletta dei cittadini; l'Imposta che Resta sul bilancio dei Comuni. Sono due strumenti diversi e complementari, che rispondono alla stessa domanda: **a noi cosa resta?**

Una cassetta degli attrezzi, non un'alternativa

L'Imposta che Resta non risolve da sola tutti i problemi. Ma completa la cassetta degli attrezzi che l'Europa ci indica. Le **nuove Linee guida** possono rendere le compensazioni più eque, flessibili e trasparenti; le **comunità energetiche** e le cooperative di comunità possono trasformare i residenti in comproprietari; i **fondi di comunità** e gli sconti in bolletta possono far arrivare un beneficio visibile alle famiglie più vicine; il prezzo zonale, se attuato bene, può alleggerire le bollette dove l'energia si produce. E una **fiscalità che resta** può garantire, a tutti i Comuni delle aree interne, una base stabile su cui costruire servizi e futuro.

È lo stesso principio che ispira il modello irlandese, quello greco, quello francese: **una parte del valore generato dagli impianti deve restare, in modo stabile e visibile, nei territori che ne sopportano l'impatto**. Strumenti diversi, stessa idea: la transizione energetica regge se chi la ospita ne condivide i vantaggi.

Come sostenere la proposta

- → Portare in consiglio comunale la mozione sull'Imposta che Resta e trasmettere la delibera all'Associazione.
- → Sollecitare i parlamentari del proprio territorio a sostenere il disegno di legge n. 2031.
- → Promuovere incontri pubblici per spiegare la proposta ai cittadini.
- → Seguire gli aggiornamenti e scaricare i materiali su **www.dallapartedeipaesi.it**.

[35] C. Stagnaro, «Abolire il prezzo unico dell'elettricità non riduce le bollette», *lavoce.info*, 14 luglio 2026; «Stop Prezzo Unico Nazionale, bollette più basse e illusione dei costi zonali al Sud», *QuiFinanza*, 26 luglio 2026, che riporta anche la posizione dell'assessore lombardo Massimo Sertori.

Conclusioni. Una partita ancora da giocare

La pala al centro del campo di calcio, nell'immagine scelta da Francesco Corvace per il suo libro, è la metafora perfetta di una partita ancora tutta da giocare. La transizione energetica passerà in gran parte dai piccoli comuni. Senza un ritorno visibile e duraturo per chi ci vive, il consenso locale sarà sempre più difficile da costruire.

Le compensazioni non sono un atto riparatorio, un premio di consolazione, una semplice contropartita o la moneta con cui comprare il silenzio del territorio. Devono essere considerate **parte costitutiva dell'opera**: l'energia deve generare energia sociale, economica, istituzionale. Non solo megawatt, ma valore condiviso. I «territori della produzione» vanno ripagati non in termini risarcitori ma strutturali, alimentando servizi, relazioni, qualità della vita, sviluppo locale, opportunità.

È una responsabilità condivisa, che chiama in causa tutti: la politica, chiamata a scrivere regole giuste; gli operatori, chiamati a costruire progetti con i territori e non sui territori; la pubblica amministrazione, chiamata a rendere tutto trasparente e verificabile; le comunità locali, chiamate a partecipare, a proporre, a decidere.

Sessant'anni fa, nel Subappennino Dauno, migliaia di persone chiesero che il metano restasse, almeno in parte, a chi abitava sopra quei giacimenti. Oggi chiediamo la stessa cosa per il sole e per il vento. Non per fermare la transizione, ma per renderla possibile.

Perché nessuno può più permettersi che la geografia dell'energia coincida con la geografia del malcontento.

Fonti e riferimenti

Bibliografia

Corvace F., *Energie in Puglia. Pala al centro!*, Cacucci, Bari, 2026.

Giorgio M., «Cronaca esemplare di una lotta popolare nel Mezzogiorno: la sconfitta del Subappennino Dauno. La scoperta del metano. La "marcia dei trentamila"», in *Basilicata*, Roma-Matera, a. XX, 1976, nn. 3/4, 5/6, 7/8.

Inserra G., *Lettere Meridiane* (blog), articoli sulla storia del metano nel Subappennino Dauno.

Mignogna G., *Dalla parte dei paesi*, sullo spopolamento delle aree interne.

Mignogna G., *Ospitare fa bene*, Youcanprint.

Panerai A., *La montagna del Mezzogiorno peninsulare nei suoi fondamentali aspetti e problemi economico-agrari*, Bari, 1961.

Rodríguez-Pose A., «The revenge of the places that don't matter (and what to do about it)», in *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 11(1), 2018, pp. 189-209.

Rodríguez-Pose A., *La vendetta dei luoghi che non contano*, Donzelli, Roma, 2025.

Documenti istituzionali e rapporti

Commissione europea, *REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili*, COM(2022) 108 final, 8 marzo 2022.

Commissione europea, *Piano REPowerEU*, COM(2022) 230 final, 18 maggio 2022.

Commissione europea, DG Energia, *Public Inclusion Toolbox for Renewable Energy*, luglio 2026.

Heinrich-Böll-Stiftung, *Increasing benefit-sharing of renewable energy projects*, novembre 2025.

Heinrich-Böll-Stiftung, *KommunalWiki*, voce «Windenergieabgaben».

Legambiente, *Scacco matto alle rinnovabili 2026*, marzo 2026.

Legambiente, *Parchi del vento 2026*, giugno 2026.

Ministero della transizione ecologica, *Relazione sullo stato di attuazione del Piano per la transizione ecologica*, 30 maggio 2022.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, *Piano nazionale integrato per l'energia e il clima*, versione 2024.

SEAI – Sustainable Energy Authority of Ireland, *Community Benefit Fund National Register* e indagine sulle comunità ospitanti, 2022.

Terna, *Dati statistici sull'energia elettrica in Italia*, serie regionali.

Wind Energy Ireland, dati annuali sui fondi di comunità, 2025.

ARERA, documento per la consultazione 194/2024/R/eel, *Superamento del prezzo unico nazionale e relativa componente perequativa. Orientamenti dell'Autorità*, 28 maggio 2024.

ARERA, *Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta*, presentata alla Camera il 2 luglio 2026.

IFEL – Ufficio Studi e Statistiche Territoriali, *Il personale dei Comuni italiani*, edizione 2025.

RACE Consulting, *Prezzi zonali dell'energia elettrica: implicazioni per il mercato italiano*, convegno AIEE, Roma, 14 luglio 2026.

Regione del Veneto, pagina «Autorizzazione Unica (AU)», www.regione.veneto.it.

Dalla Parte dei Paesi APS, incontro con sindaci e amministratori dell'area interna Alta Irpinia, Sant'Angelo dei Lombardi (AV), 10 ottobre 2026.

Normativa europea

Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Regolamento (UE) 2021/1119, «Normativa europea sul clima».

Raccomandazione (UE) 2022/822 della Commissione, del 18 maggio 2022, sull'accelerazione delle procedure autorizzative.

Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

Regolamento (UE) 2023/435, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per l'inserimento dei capitoli REPowerEU.

Direttiva (UE) 2023/2413 del 18 ottobre 2023 («RED III»), che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, in particolare artt. 15-*quater* e 16-*septies*.

Raccomandazione (UE) 2024/1343 della Commissione, del 13 maggio 2024, sull'accelerazione delle procedure autorizzative per l'energia rinnovabile.

Normativa nazionale e regionale

Costituzione, artt. 3, 9, 41, 44, 119; L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1.

L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11 (accordi tra amministrazione e privati).

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625, artt. 19-20 (aliquote di prodotto sugli idrocarburi).

L.R. Puglia n. 7/2002, art. 45 (destinazione delle royalties alle aree di estrazione).

D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12 (abrogato dal D.Lgs. 190/2024).

L. 23 agosto 2004, n. 239 (legge Marzano), art. 1, commi 4 e 5.

L.R. Calabria n. 42/2008.

L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 45.

DM 10 settembre 2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, par. 14.15 e Allegato 2.

L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21.

L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 953.

L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 738-783 (disciplina dell'IMU), in particolare commi 744, 745-746, 753.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 20.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210, art. 13 (superamento del prezzo unico nazionale).

L.R. Puglia n. 28/2022 e L.R. Puglia n. 27/2023.

D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, art. 19, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

DM Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 aprile 2024 (attuazione dell'art. 13 del D.Lgs. 210/2021).

DM 21 giugno 2024 (aree idonee).

L.R. Sardegna 3 luglio 2024, n. 5; L.R. Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20; L.R. Sardegna n. 31/2025.

D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 (Testo unico FER), in particolare artt. 8, 9 e 14, comma 5.

D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178 (correttivo al Testo unico FER).

D.L. n. 175/2025, convertito dalla L. n. 4/2026 (aree idonee).

Disegno di legge Senato n. 2031, XIX legislatura («L'Imposta che Resta»).

Giurisprudenza

Corte cost., sent. n. 162/2008 (stima catastale delle centrali elettriche).

Cons. Stato, n. 2849/2008 (compensazioni e impatti dell'impianto).

Corte cost., sent. n. 119/2010 (Puglia).

Corte cost., sent. n. 124/2010 (Calabria).

TAR Puglia, Bari, sentt. nn. 737 e 830/2018 (Ordona).

Corte cost., sent. n. 46/2021 (convenzioni ante 3 ottobre 2010).

Cons. Stato, sent. n. 692/2022 (Ordona).

Corte cost., sent. n. 165/2024 (L.R. Puglia 27/2023).

Corte cost., sent. n. 28/2025 (moratoria Sardegna).

TAR Lazio, sez. III, sent. 13 maggio 2025, n. 9155 (aree idonee).

Cons. Stato, sent. n. 6894/2025 (Ton).

Corte cost., sent. n. 144/2026 (L.R. Sardegna 31/2025).

Articoli e siti consultati

«In Basilicata non si paga il gas», *Il Post*, 25 agosto 2022.

«Royalties idrocarburi, i comuni della provincia di Foggia passano all'incasso», *FoggiaToday*.

«Testo unico rinnovabili: le novità del decreto correttivo», *Edilportale*, settembre 2025.

«Sei punti di vista sul Testo unico FER: contributi compensativi per Comuni», *pv magazine Italia*, 16 dicembre 2025.

DLA Piper, *Dlgs correttivo al TU FER*, dicembre 2025.

«L'eolico installato in Italia a fine 2025: 13,6 GW», *QualEnergia*, 2026.

«Consenso locale, le linee guida Ue per le rinnovabili», *QualEnergia*, 20 luglio 2026.

«Aree idonee, il Consiglio di Stato ripristina il decreto del 2024», *QualEnergia*, 3 agosto 2026.

«Puglia si conferma la regione leader nelle fonti energetiche rinnovabili», *Italpress*, 22 aprile 2026.

«Le aree interne chiedono di trattenere la ricchezza che contribuiscono a produrre», *Orticalab*, 2026.

«Vi spiego perché i luoghi che non contano hanno smesso di aspettare», *Avvenire*, dicembre 2025.

«Rinnovabili, 70% progetti sospeso in attesa dell'ok», *Sky TG24*, 8 marzo 2026.

C. Stagnaro, «Dal Pun ai prezzi zonali: cosa (non) cambia», *Energia*, n. 4/2025; rivistaenergia.it, 25 febbraio 2026.

«Prezzi zonali dell'energia, Legambiente lancia dalla Calabria la campagna nazionale per bollette più giuste», *MeteoWeb*, 17 giugno 2026.

«Presidente Authority: connessioni, reti e prezzi zonali nella rotta Arera», *QualEnergia*, 2 luglio 2026.

«Prezzi zonali elettricità, la riforma di Arera», *Open*, 2 luglio 2026.

«Elettricità, Arera verso l'addio al prezzo unico: cosa cambia con le tariffe zonali», *Sky TG24*, 4 luglio 2026.

C. Stagnaro, «Abolire il prezzo unico dell'elettricità non riduce le bollette», *lavoce.info*, 14 luglio 2026.

«Stop Prezzo Unico Nazionale, bollette più basse e illusione dei costi zonali al Sud», *QuiFinanza*, 26 luglio 2026.

Corte costituzionale: www.cortecostituzionale.it; Giurisprudenza costituzionale: www.giurcost.org.

Commissione europea, DG Energia: energy.ec.europa.eu.

Dalla Parte dei Paesi APS: www.dallapartedeipaesi.it.

Appendice documentale

Questa appendice raccoglie i documenti principali del percorso dell'Imposta che Resta. Sono ordinati seguendo la strada fatta dalla proposta: prima il **testo della legge** e un **approfondimento tecnico** che ne spiega le ragioni; poi il **sostegno istituzionale** di ANCI Puglia e dei consigli comunali; infine il **deposito in Senato**.

Il testo del disegno di legge è trascritto integralmente; gli altri documenti sono riprodotti in facsimile, così come sono stati prodotti dai rispettivi autori ed enti.

N.	Documento	Data e riferimenti
A.1	Testo del disegno di legge «L'Imposta che Resta»	DDL S. 2031 · di iniziativa dei senatori Fallucchi, Salvitti, Zullo
A.2	«Quattordici anni di "emergenza": l'IMU "produttiva" che ha dimenticato la via del ritorno»	a cura di Antonio Urbano Silvestre
A.3	Lettera di ANCI Puglia	Prot. n. 0654/26 · Bari, 15 luglio 2026
A.4	Delibera del Consiglio comunale di Casalvecchio di Puglia (FG)	Deliberazione n. 22 del 15 luglio 2026
A.5	Scheda del Senato: disegno di legge S. 2031	Senato della Repubblica · XIX legislatura · presentato l'11 settembre 2026

APPENDICE A.1

Testo del disegno di legge «L'Imposta che Resta»

DDL S. 2031 · di iniziativa dei senatori Fallucchi, Salvitti, Zullo

Articolato del disegno di legge «Disposizioni per l'attribuzione ai comuni delle aree interne del gettito dell'Imposta Municipale Propria relativo agli immobili classificati nel gruppo catastale D e per il rafforzamento dell'autonomia finanziaria locale», nato dalla proposta elaborata da Dalla Parte dei Paesi APS.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1.
(Oggetto e finalità)

1. In attuazione degli articoli 3, 5, 97 e 119 della Costituzione la presente legge è finalizzata a sostenere l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, di cui all'articolo 3, con risorse finanziarie strutturali proprie al fine di potenziarne la capacità amministrativa e programmatoria, a promuovere la coesione sociale, i processi di sviluppo economico, produttivo, turistico e gli interventi connessi alla transizione energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, a valorizzare il patrimonio ambientale e culturale, nonché a contrastare lo spopolamento mediante il potenziamento dei servizi essenziali e delle infrastrutture, al fine di ridurre i divari esistenti e garantire il riequilibrio territoriale dei comuni ricadenti nelle aree individuate dal Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI).

Articolo 2.
(Attribuzione della quota di gettito erariale IMU ai comuni delle aree interne e marginali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i comuni individuati dall'articolo 3, la quota di gettito IMU riservata allo Stato – calcolata con l'aliquota dello 0,76 per cento sugli immobili produttivi di gruppo D – è attribuita direttamente ai comuni medesimi.

2. Ai fini del presente articolo, la quota di gettito attribuita ai comuni beneficiari è determinata con riferimento ai versamenti ordinari dell'IMU affluiti al bilancio dello Stato. Restano disciplinati dalla normativa vigente i proventi derivanti dalle attività di accertamento, riscossione coattiva, sanzioni, interessi e recupero dell'evasione tributaria.

3. L'attribuzione delle somme spettanti a ciascun comune è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4.

Articolo 3.
(Comuni beneficiari)

1. Sono beneficiari delle disposizioni della presente legge i comuni classificati dal vigente Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne come:

a) comuni intermedi;

b) comuni periferici;

c) comuni ultraperiferici.

2. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con cadenza coerente con i cicli di programmazione dei fondi strutturali europei, alla predisposizione e all'aggiornamento dell'elenco dei comuni beneficiari, in conformità con quanto stabilito dalla Delibera CIPESS n. 31 del 23 luglio 2025. L'elenco è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È fatta salva la facoltà della Cabina di regia per le aree interne di approvare, con frequenza biennale o triennale, specifiche rettifiche straordinarie e riperimetrazioni dell'elenco, su istruttoria tecnica del Comitato tecnico aree interne (CTAI) e su motivata richiesta delle Regioni interessate, a fronte di comprovati mutamenti nella dotazione dei servizi essenziali o di processi di fusione e associazione tra comuni, nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 6 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.

(Attribuzione, trasferimento e destinazione delle risorse)

1. Il gettito di cui all'articolo 2 è attribuito ai comuni beneficiari ed è trasferito annualmente con provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle finanze, adottati di concerto con il Ministero dell'interno, mediante una o più erogazioni in acconto nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento e una successiva erogazione a saldo, comprensiva degli eventuali conguagli. Le modalità di determinazione degli acconti e del saldo sono definite in modo da garantire ai comuni beneficiari la tempestiva disponibilità delle risorse e la loro utilizzabilità nell'esercizio finanziario di riferimento.

2. Per il primo anno di applicazione della presente legge, ovvero qualora per specifiche annualità non siano disponibili in tempo utile i dati necessari alla determinazione degli importi da erogare in acconto, il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede comunque all'erogazione delle relative somme sulla base delle migliori informazioni, elaborazioni e stime disponibili, anche fondate sui dati storici di gettito e sugli elementi conoscitivi acquisiti presso le amministrazioni competenti, fermo restando il successivo conguaglio in sede di saldo. Le stesse assumono carattere definitivo all'atto del trasferimento e non sono soggette a recupero, compensazione o riduzione per effetto di eventi successivi concernenti il gettito originariamente riservato allo Stato, fatti salvi i casi di errore materiale o di attribuzioni effettuate sulla base di dati manifestamente inesatti. Gli eventuali oneri derivanti da rimborsi, rettifiche o contenziosi relativi a tale gettito sono posti a carico del bilancio dello Stato

3. Le risorse trasferite ai sensi del presente articolo sono iscritte nei bilanci dei comuni beneficiari nel rispetto dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2 e concorrono al mantenimento degli equilibri di bilancio.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono definite: a) le modalità di determinazione delle somme spettanti a ciascun comune; b) le procedure e le tempistiche di trasferimento delle risorse; c) i criteri di aggiornamento delle stime e di effettuazione degli eventuali conguagli; d) le modalità di monitoraggio degli effetti finanziari della misura; e) le procedure di recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge.

Articolo 5.

(Effetti sulla capacità fiscale e sui meccanismi perequativi)

1. Le risorse attribuite ai comuni beneficiari ai sensi dell'articolo 2 non rilevano ai fini della determinazione della capacità fiscale dei comuni beneficiari né ai fini della determinazione dei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale e degli altri meccanismi perequativi previsti dalla legislazione vigente.

2. Dall'attuazione dell'articolo 2 non possono derivare riduzioni delle risorse spettanti ai comuni beneficiari nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale o di altri strumenti di perequazione finanziaria fondati sulla capacità fiscale dei comuni.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, sono definite esclusivamente le modalità tecniche di attuazione e coordinamento della presente disposizione con i sistemi di perequazione vigenti.

Articolo 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 700 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 500 milioni di euro annui, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate definitivamente acquisite al bilancio dello Stato derivanti dall'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, come annualmente determinate dalla legge di bilancio;

b) quanto a 100 milioni di euro annui, mediante interventi di razionalizzazione e di riordino degli strumenti statali di sostegno territoriale;

c) quanto a 100 milioni di euro annui, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate erariali connesse allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative infrastrutture.

2. Con la legge di bilancio sono individuati gli stati di previsione, i fondi, le autorizzazioni di spesa e le entrate interessati dall'attuazione del comma 1, nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

2. Per il primo anno di applicazione è consentita l'adozione di procedure semplificate di stima del gettito spettante ai comuni beneficiari, ferma restando la successiva definizione dei conguagli.

Articolo 8.

(Monitoraggio degli effetti finanziari e clausola di salvaguardia)

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della sostenibilità degli oneri.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro dell'Economia e delle Finanze trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sull'andamento delle attribuzioni di gettito ai comuni beneficiari e sugli effetti finanziari prodotti relativi all'anno precedente.

3. Qualora, sulla base dell'attività di monitoraggio, emergano scostamenti significativi rispetto agli oneri previsti dall'articolo 6, il Governo provvede ai conseguenti interventi correttivi nell'ambito dei successivi provvedimenti di finanza pubblica, nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

APPENDICE A.2

«Quattordici anni di "emergenza": l'IMU produttiva che ha dimenticato la via del ritorno»

a cura di Antonio Urbano Silvestre

Approfondimento tecnico sull'origine della riserva erariale sull'IMU dei fabbricati di gruppo D, nata nel 2012 come misura temporanea e divenuta permanente, e sui pilastri della proposta: stabilità delle risorse, neutralità rispetto alla perequazione, equità fiscale della transizione.

Quattordici anni di "emergenza": l'IMU "produttiva" che ha dimenticato la via del ritorno.

Nel disegno della fiscalità locale italiana, non vi è nulla di più strutturale del provvisorio. La riserva erariale di gettito IMU sugli immobili produttivi (gruppo catastale D) ne rappresenta l'archetipo: istituita nel 2012, come parte di una riserva di gettito più ampia e come misura straordinaria e temporanea di stabilizzazione dei conti pubblici (D.L. "Salva Italia"), è sopravvissuta a ogni stagione politica, cristallizzandosi in un prelievo centrale ordinario.

Avete capito bene! Un dirottamento verso il bilancio dello Stato di una grossa fetta del gettito di un'imposta locale, l'IMU appunto (Imposta Municipale Propria). Ed a queste condizioni, e con buona pace del Federalismo Fiscale (o Municipale), mai nome fu più inopportuno.

Nel dopoguerra ne abbiamo viste e sperimentate di "bizzarrie" nella legislazione fiscale, ma questa ci mancava. Oltretutto, come fanno notare in tanti, la nostra Carta Costituzionale prevede esplicitamente la compartecipazione degli enti locali al gettito di tributi erariali (art.119) non il contrario. Ma ormai lo abbiamo capito, ***" in Italia Tutto è Possibile".***

Negli anni, si è generata e consolidata così una profonda asimmetria fiscale che costringe i Sindaci, in particolare quelli delle aree interne e marginali, a farsi carico della gestione di territori le cui basi imponibili produttive vengono sistematicamente spremute dall'Erario.

Il risultato? Un comune periferico ospita un opificio o un grande parco eolico, ne assume l'impatto ambientale, infrastrutturale e viario, ma assiste alla geometrica esportazione di gran parte del correlato gettito ad aliquota standard (0,76%) verso il bilancio dello Stato. Questa dissociazione economica scinde territorialmente le esternalità negative dai benefici finanziari. Come dire voi sindaci vi esponete, noi (Stato) ci prendiamo il malloppo.

Il circolo vizioso che svuota i bilanci (e i territori)

Nelle aree interne, la contrazione della base imponibile e il declino demografico agiscono in un combinato disposto drammatico per gli equilibri finanziari degli enti locali. La desertificazione demografica comprime l'addizionale IRPEF e le entrate correnti. Al contempo, l'erogazione dei servizi essenziali (dal trasporto scolastico alla viabilità montana, fino ai servizi socio-assistenziali) è sempre più difficile da garantire.

La Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), sconta un limite logico e strutturale: finanzia programmi di investimento (spesa in conto capitale), ma lascia i piccoli comuni privi delle risorse correnti necessarie a garantire la gestione ordinaria e quotidiana dei servizi. A questo deficit di programmazione si affianca l'evidente inefficacia dell'attuale sistema di perequazione comunale: i meccanismi di riparto basati sulle capacità fiscali standardizzate e sui fabbisogni standard non riescono a compensare le reali lacune dei territori marginali, cristallizzando i divari invece di colmarli.

Una proposta strutturale per superare la finanza derogatoria

Per invertire questa deriva è necessario un cambio di paradigma che sostituisca la logica del trasferimento precario con la certezza delle entrate proprie, attraverso tre pilastri tecnici definiti:

1. **Stabilità e certezza delle risorse proprie:** Restituire integralmente il gettito erariale IMU sugli immobili produttivi ai comuni intermedi, periferici e ultraperiferici. Parliamo di flussi correnti ordinari e definitivi, sottratti alla logica dei bandi, alla discrezionalità di conguagli retroattivi o riduzioni erariali.
2. **Neutralizzazione degli effetti perequativi:** Un passaggio tecnico cruciale Tali risorse non devono rilevare ai fini della determinazione della capacità fiscale standardizzata. Solo preservando questa neutralità si evita che il maggior gettito locale venga neutralizzato da un corrispondente taglio del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), garantendo un reale effetto addizionale sui bilanci comunali.
3. **Equità fiscale della transizione ecologica:** Le aree interne sono i veri motori della decarbonizzazione nazionale, ospitando la gran parte degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (accatastati nel gruppo D). Se il territorio sopporta il carico infrastrutturale e l'impatto paesaggistico della transizione, è giuridicamente coerente che la quota di fiscalità immobiliare di quegli impianti sia trattenuta in loco per finanziarne lo sviluppo e la resilienza.
4.

"Dalla parte dei Paesi": passiamo ai fatti

Questo percorso non attiene all'accademia, né a rivendicazioni di matrice municipalista: rappresenta una battaglia di tenuta istituzionale e di attuazione rigorosa dell'**art. 119 della Costituzione** in materia di autonomia finanziaria e territorialità del prelievo. È lo strumento indispensabile per dare concretezza al **dovere inderogabile di solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost.)** e per consentire la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano lo sviluppo delle persone, in piena attuazione del principio di **uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.)**.

Il rafforzamento finanziario strutturale della periferia della Repubblica non è un fine in sé, ma la precondizione per **garantire l'erogazione dei servizi essenziali alla popolazione** (dall'istruzione alla tutela della salute, fino alla mobilità). Senza risorse autonome a copertura della spesa corrente, l'uguaglianza dei diritti sanciti dalla Costituzione rischia di ridursi a una variabile geografica subordinata al codice postale.

Proprio per tradurre questi principi in azioni concrete, con gli amici dell'associazione **"Dalla parte dei Paesi" A.P.S."**, abbiamo elaborato una proposta di legge organica, snella e immediatamente applicabile. La misura persegue il **rafforzamento finanziario** strutturale dei bilanci comunali quale presupposto essenziale per **garantire l'erogazione dei servizi essenziali alla popolazione** e l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali. Vogliamo restituire ai Sindaci la stabilità corrente e l'autonomia necessarie per contrastare lo spopolamento e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico, superando definitivamente la logica precaria dei trasferimenti straordinari o dei bandi episodici.

La sfida de "l'imposta che Resta"

Da questa visione è nata l'iniziativa **"Imposta che Resta"**, una mobilitazione civico-istituzionale volta a rivendicare il radicamento territoriale del gettito derivante dagli immobili produttivi, con particolare riferimento al comparto energetico delle fonti rinnovabili. Quella che a prima vista potrebbe apparire come una mera questione di tecnica contabile è, in realtà, un nodo sostanziale di equità territoriale. Il rischio concreto è la riproposizione, in chiave contemporanea, di logiche estrattive storiche del secolo scorso: un paradosso macroeconomico che vede i nostri territori marginali configurarsi come esportatori netti di energia e, contemporaneamente, aree depresse sotto il profilo delle risorse e dei servizi di prossimità.

La svolta decisiva in questo percorso è segnata dal **sostegno ufficiale e formale deliberato da ANCI Puglia**, l'organo di rappresentanza dei comuni pugliesi. Un traguardo strategico reso possibile grazie all'impulso fondamentale e al lavoro di mediazione tecnica di **Noè Andreano**, Vicepresidente regionale ANCI e Sindaco di Casalvecchio di Puglia, unitamente alla sensibilità e alla disponibilità istituzionale della Presidente regionale **Fiorenza Pascazio**, a cui va il nostro più sincero ringraziamento.

Attraverso questo formale riconoscimento, **"l'imposta che Resta"** cessa di essere una proposta di una singola associazione e si trasforma in un patrimonio comune, programmatico e condiviso da tutte le amministrazioni e dalle comunità territoriali della Puglia, ponendo le basi per un'azione di lobby istituzionale concertata a livello nazionale.

Il testo normativo è redatto e a disposizione del dibattito parlamentare. La parola passa ora alle istituzioni e alla politica.

#FiscalitàLocale #AreeInterne #MontiDauni #IMU #LimpostaCheResta #FederalismoFiscale #DallaParteDeiPaesi #AnciPuglia #Costituzione #UguaglianzaSostanziale #ServiziEssenziali

APPENDICE A.3

Lettera di ANCI Puglia

Prot. n. 0654/26 · Bari, 15 luglio 2026

La Presidente di ANCI Puglia, avv. Fiorenza Pascazio, comunica che il Comitato direttivo dell'associazione, riunito il 13 luglio 2026 su impulso del Vicepresidente Noè Andreano, ha approvato all'unanimità il sostegno alla proposta di legge e ne raccomanda l'adozione alle amministrazioni comunali pugliesi.

anci PUGLIA

LA PRESIDENTE

Prot. n. 0654/26
Bari, 15 luglio 2026

Gentilissimo
Gianfilippo Mignogna
Presidente
Associazione "Dalla Parte dei Paesi – APS"
dallapartedeipaesi@pec.it

Oggetto: PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE LA "MODIFICA DELLA DISCIPLINA VIGENTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (ART. 1, COMMI 738 SS., L. 160/2019) IN MATERIA DI RISERVA ERARIALE SUL GETTITO DEI FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D".

Gentilissimo,

mi preme informarLa che il Comitato Direttivo della scrivente Associazione, riunitosi in data 13 luglio 2026, su impulso del Vicepresidente Noè Andreano, ha discusso e approvato all'unanimità di sostenere la proposta di legge in oggetto evidenziata, condividendone pienamente le finalità di riequilibrio finanziario e di supporto per i comuni delle aree interne della regione.

Pertanto, Anci Puglia provvederà alla diffusione alle amministrazioni comunali pugliesi, raccomandandone l'adozione.

Auspicando il successo dell'iniziativa, porgo i più cordiali saluti.

Associazione Nazionale Comuni Italiani anci ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIESE - BARI -

Avv. Fiorenza Pascazio

ANCI Puglia
Via Marco Partipilo, 61 – 70124 Bari
Tel. 080 5231218
web: www.anci.puglia.it
PEO segreteria@anci.puglia.it
PEC segreteria@pec.anci.puglia.it

Avv. Fiorenza Pascazio
Presidente ANCI Puglia
presidente@anci.puglia.it

APPENDICE A.4

Delibera del Consiglio comunale di Casalvecchio di Puglia (FG)

Deliberazione n. 22 del 15 luglio 2026

Mozione a sostegno della proposta di legge, approvata all'unanimità: un esempio delle delibere con cui i consigli comunali hanno aderito all'iniziativa, impegnando sindaco e giunta a sostenerla in tutte le sedi istituzionali. Si riporta quella del comune di Casalvecchio di Puglia (FG) perché è stata la prima ad essere adottata e si approfitta per ringraziare ancora tutti i consigli comunali che si sono espressi.

COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA - Cod. Amm. c_b917 - Prot. n. 0005072 del 16/07/2026 17:27 - PARTENZA

COPIA

COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Via Fabio Filzi n. 66 - 71030 Casalvecchio di Puglia (FG) – *Tel.* +39 0881553018 – *Fax* +39 0881553571
Codice Fiscale 80002620716 – *Partita IVA* - 01301430714

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO DI INDIRIZZO
N. 22 DEL 15/07/2026

OGGETTO: Mozione a sostegno della Proposta di Legge concernente la "Modifica della disciplina vigente dell'Imposta Municipale Propria (art. 1, commi 738 ss., L. 160/2019) in materia di riserva erariale sul gettito dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D".

L'anno **2026** il giorno **15** del mese di **luglio** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati a seduta **Ordinaria**.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
1	**Ing. Noe' ANDREANO**	Si	
2	**Antonio ANDREOLA**	Si	
3	**Antonio CUTAIO**		Si
4	**Maria PETRONE**	Si	
5	**Antonio CELOZZI**	Si	
6	**Donato Rosario BECCIA**	Si	

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
7	**Michela Lucia DE SALVIA**	Si	
8	**Giovanna FRATTA**	Si	
9	**Luigi SIMONE**	Si	
10	**Antonio SALERNO**	Si	
11	**Serena COLAIANNI**	Si	

TOTALE PRESENZE 10 TOTALE ASSENZE 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Graziella COTOIA**.

Presiede l'adunanza **Maria PETRONE** nella qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Illustra nel dettaglio l'argomento il Sindaco Noè Andreano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- L'Associazione "Dalla Parte dei Paesi – APS", con sede in Pietramontecorvino (FG) alla Via Annunziata n. 5, ha elaborato una proposta di legge concernente la "Modifica della disciplina vigente dell'Imposta Municipale Propria (art. 1, commi 738 ss., L. 160/2019) in materia di riserva erariale sul gettito dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D", conosciuta anche come legge per L' "Imposta che Resta".
- La proposta normativa si inserisce nel quadro dei principi costituzionali concernenti l'autonomia finanziaria degli enti territoriali, la coesione economica e sociale della Repubblica e il superamento dei divari territoriali, con specifico riferimento ai comuni delle aree interne individuati nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI).

COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA - Cod. Amm. c_b917 - Prot. n. 0005072 del 16/07/2026 17:27 - PARTENZA

COPIA

- Tali territori, che rappresentano una componente rilevante del territorio nazionale e sono prevalentemente costituiti da comuni di piccole dimensioni, pur disponendo di significative risorse ambientali, agricole e culturali, strategiche per lo sviluppo sostenibile e la coesione territoriale del Paese, presentano condizioni di fragilità strutturale caratterizzate da significativa distanza dai principali centri di offerta dei servizi essenziali, bassa densità demografica, progressivi fenomeni di spopolamento e invecchiamento della popolazione, nonché limitate opportunità economiche e produttive.
- Le aree interne rivestono inoltre un ruolo sempre più rilevante nel perseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di transizione ecologica, decarbonizzazione ed indipendenza energetica, in ragione della diffusa presenza nei relativi territori di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché delle ulteriori potenzialità di sviluppo energetico sostenibile connesse alle risorse naturali disponibili. Tali territori contribuiscono in misura significativa alla sicurezza e resilienza del sistema energetico nazionale, sopportando tuttavia, in molti casi, gli impatti territoriali, paesaggistici ed infrastrutturali derivanti dall'insediamento degli impianti energetici senza che a ciò corrisponda un adeguato rafforzamento delle capacità finanziarie e dei servizi locali.
- In tale contesto, risulta fondamentale un intervento normativo che attraverso un più stabile ed immediato rafforzamento dell'autonomia finanziaria dei comuni delle aree interne, si propone di 1) sostenere, in generale, la capacità finanziaria e amministrativa dei comuni interessati; 2) garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi essenziali alle comunità residenti; 3) favorire interventi di sviluppo economico, turistico e di valorizzazione delle risorse territoriali locali; 4) contrastare la tendenza allo spopolamento, la perdita di presidio territoriale e la mancata manutenzione del patrimonio ambientale ed immobiliare; 5) riconoscere e valorizzare il contributo strategico dei comuni delle aree interne e marginali al perseguimento degli interessi energetici nazionali, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, alla decarbonizzazione e alla sicurezza energetica del Paese.

Considerato che

- La proposta di legge, in particolare, reca disposizioni volte a promuovere il riequilibrio territoriale e il rafforzamento dell'autonomia finanziaria dei comuni delle aree interne individuati nell'ambito del Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI), mediante l'attribuzione della quota erariale del gettito dell'Imposta Municipale Propria relativa ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D ubicati nei rispettivi territori.
- La misura è finalizzata a sostenere l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali beneficiari, il mantenimento e il miglioramento dei servizi essenziali alla popolazione, nonché gli interventi diretti a contrastare lo spopolamento e a favorire lo sviluppo economico e sociale.
- L'ANCI Puglia (Associazione Nazionale Comuni Italiani - Sezione Regionale Pugliese), nella seduta del proprio Comitato Direttivo svoltasi in data 13 luglio, ha approvato all'unanimità di sostenere questa proposta di legge, condividendone pienamente le finalità di riequilibrio finanziario e di supporto per i comuni delle aree interne della regione, e raccomandandone l'adozione da parte di tutte le amministrazioni comunali pugliesi.

Rilevato che Il comune di Casalvecchio di Puglia rientra tra quelli potenzialmente beneficiari della presente proposta di legge essendo classificato nell'Area Interna Monti Dauni. Più in generale, il Comune di Casalvecchio di Puglia riconosce l'importanza di addivenire a modifiche legislative finalizzate a garantire maggiori risorse ai territori interessati da fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

Udita la relazione del Sindaco resa nei termini di cui sopra;

COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA - Cod. Amm. c_b917 - Prot. n. 0005072 del 16/07/2026 17:27 - PARTENZA

COPIA

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

DI IMPEGNARE il Sindaco, la Giunta e l'Amministrazione comunale tutta a:

1. sostenere in tutte le sedi istituzionali la proposta di legge "Modifica della disciplina vigente dell'Imposta Municipale Propria (art. 1, commi 738 ss., L. 160/2019) in materia di riserva erariale sul gettito dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D" allegata alla presente deliberazione;
2. inviare la presente deliberazione all'Associazione Dalla Parte dei Paesi APS all'indirizzo PEC dallapartedeipaesi@pec.it e per conoscenza ad ANCI Puglia all'indirizzo PEC anci.puglia@pec.it affinché possa essere recapitata al Governo, al Parlamento e alla Regione per le attività di rispettiva competenza;
3. collaborare con i promotori alle iniziative a farsi per la divulgazione, promozione e sensibilizzazione della proposta di legge.

DI DICHIARARE, con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La seduta è sciolta alle ore 20:10.

COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA - Cod. Amm. c_b917 - Prot. n. 0005072 del 16/07/2026 17:27 - PARTENZA

COPIA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì 16/07/2026

SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Graziella COTOIA

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maria PETRONE	f.to Dott.ssa Graziella COTOIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 393)

Il sottoscritto **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/07/2026 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 16/07/2026

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Graziella COTOIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[ ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta **ESECUTIVA** decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

[X] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 16/07/2026

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Graziella COTOIA

APPENDICE A.5

Scheda del Senato: disegno di legge S. 2031

Senato della Repubblica · XIX legislatura · presentato l'11 settembre 2026

«Disposizioni per l'attribuzione ai comuni delle aree interne del gettito dell'Imposta Municipale Propria relativo agli immobili classificati nel gruppo catastale D e per il rafforzamento dell'autonomia finanziaria locale». Si riproducono la copertina e i dati generali del fascicolo iter (aggiornamento al 5 ottobre 2026).

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 2031

Disposizioni per l'attribuzione ai comuni delle aree interne del gettito dell'Imposta Municipale Propria relativo agli immobili classificati nel gruppo catastale D e per il rafforzamento dell'autonomia finanziaria locale

05/10/2026 - 12:08

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2031
XIX Legislatura
- Dati generali
- Testi ed emendamenti

Disposizioni per l'attribuzione ai comuni delle aree interne del gettito dell'Imposta Municipale Propria relativo agli immobili classificati nel gruppo catastale D e per il rafforzamento dell'autonomia finanziaria locale

Iter
11 settembre 2026: da assegnare
Successione delle letture parlamentari

S.2031	**da assegnare**

Iniziativa Parlamentare
Anna Maria Fallucchi (FdI)
Cofirmatari
Giorgio Salvitti (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) , **Ignazio Zullo** (FdI) , **Domenico Matera** (FdI) (aggiunge firma in data 23 settembre 2026)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **11 settembre 2026**; annunciato nella seduta n. 452 dell'11 settembre 2026.
Classificazione TESEO
IMMOBILI, IMPOSTE CATASTALI, COMUNI
Classificazione provvisoria

Dalla Parte dei Paesi APS

Dalla Parte dei Paesi è un'associazione di promozione sociale che si occupa di piccoli comuni e aree interne. Ha sede a Pietramontecorvino, nei Monti Dauni. Promuove idee, progetti e proposte di legge perché chi sceglie di restare, tornare o arrivare nei paesi abbia diritti, servizi e opportunità.

La transizione energetica passerà in gran parte dai piccoli comuni. Perché sia giusta, una parte della ricchezza che producono deve restare dove nasce.

Per informazioni, contributi, osservazioni e adesioni

dallapartedeipaesi@gmail.com

www.dallapartedeipaesi.it